SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 43



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 febbraio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2025, n. **14**.

Disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo 9, comma 15;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 89, 92 e 1465;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'articolo 19;

Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della medesima legge n. 46 del 2022»;

Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 3 dicembre 2024;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili finanziari, espressi rispettivamente in data 14 e 15 gennaio 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2025;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quarto, titolo IX, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il capo III, è inserito il seguente:

«Capo III-*bis* - Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale.

Art. 1482-*ter (Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni)*. — 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano alle attività operative e alle missioni, intese come tutte quelle attività connesse alle seguenti missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare:

a) difesa dell'integrità del territorio, di tutte le aree soggette alla sovranità nazionale e alla tutela degli interessi vitali nazionali e delle vie di comunicazione ovunque minacciati;

b) contributi a garanzia della difesa collettiva dell'Alleanza atlantica, alle operazioni nell'ambito dell'Unione europea, alle operazioni svolte sotto l'egida dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera denominata "Frontex", alle operazioni di supporto alla pace (comprese l'imposizione della pace), alle attività di stabilizzazione e ricostruzione, nonché a tutte le operazioni militari condotte in modo autonomo o in coalizione;

c) interventi nelle attività di supporto alla pace, di assistenza umanitaria, nella cooperazione militare e nella diplomazia militare per incrementare la stabilizzazione internazionale attraverso la cooperazione e lo sviluppo con altri Paesi;

d) attività delle Forze armate, di natura straordinaria o concorsuale, riguardanti la salvaguardia delle libere istituzioni, il supporto all'autorità di pubblica sicurezza nazionale per servizi connessi al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli interventi in situazioni di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria necessità o urgenza, il supporto nel settore della pubblica utilità e della tutela ambientale, nonché le attività del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera – a spiccata connotazione operativa di direzione, di coordinamento e di esecuzione delle operazioni connesse alla ricerca e soccorso e alle emergenze in mare e nei porti, le operazioni di polizia giudiziaria e di polizia marittima, ambientale e ispettiva di competenza del medesimo corpo;

e) attività delle Forze di polizia a ordinamento militare, denotate da particolare complessità e articolate su più giorni, nell'ambito dell'assolvimento dei servizi



d'istituto connessi con i compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, di concorso nel soccorso pubblico e nella protezione civile nonché le attività denotate da particolare complessità e articolate su più giorni per l'attuazione e il coordinamento da parte della Guardia di finanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e nell'azione di sorveglianza sull'immigrazione clandestina, nelle acque territoriali e nella zona contigua al fine di assolvere, in via esclusiva, le funzioni operative della sicurezza del mare.

2. Il personale impiegato nelle attività di cui al comma 1:

a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:

1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale e non può fruire dei permessi sindacali;

2) non può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 1480-*ter*, comma 2, né quella di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-*bis*, comma 1, lettera *e)*;

b) non può esercitare il diritto di assemblea.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche con riferimento al personale:

a) incluso negli assetti di alta e altissima prontezza operativa, ai fini dell'assolvimento delle attività di cui al comma 1;

b) non inquadrato in unità organiche che, singolarmente o in piccole aliquote, è impiegato nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente.

4. Durante la fase propedeutica, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività operative e missioni di cui al comma 1, il personale di cui ai commi 2 e 3:

a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:

1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;

2) compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere, può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 1480-*ter*, comma 2, può fruire di permessi sindacali ed esercitare la facoltà di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato di cui all'articolo 1479-*bis*, comma 1, lettera *e)*;

b) può esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere.

Art. 1482-*quater (Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative).* — 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato in tutte le attività addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacità per l'assolvimento delle missioni fondamentali indicate nell'articolo 1482-*ter*, comma 1, incluse le esercitazioni svolte in ambiente ONU, NATO, dell'Unione europea, multinazionale e di coalizione ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di particolari competenze connesse con l'assolvimento dei compiti d'istituto propri delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Il personale militare impiegato nelle attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità di appartenenza o di unità di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione:

a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:

1) non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;

2) non può fruire dei permessi sindacali;

3) non può esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 1479-*bis*, comma 1, lettera *e)*, di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;

b) non può esercitare il diritto di assemblea.

3. Durante la fase propedeutica alle attività di cui al comma 1, intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle attività addestrative o esercitative, il personale militare:

a) se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;

b) compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio connesse con l'assolvimento delle specifiche attività, può:

1) partecipare alle assemblee di carattere sindacale;

2) fruire di permessi sindacali;

3) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 1479-*bis*, comma 1, lettera *e)*, di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato.

4. Il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate.

Art. 1482-*quinquies (Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa).* — 1. Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato nelle attività formative, comunque denominate, volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti.

2. La frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale.

3. Il personale che frequenta corsi:

a) di formazione di base, ad esclusione dei militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi:

1) può, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali;



2) non può fruire di permessi sindacali né essere posto in distacco o aspettativa sindacale;

b) successivi alla formazione di base:

1) non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale;

2) compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, può fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.

4. Il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2022, n. 110:

«Art. 9 *(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)*. — 1. - 14. (*omissis*).

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.».

— Si riporta il testo degli articoli 89, 92 e 1465 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106:

«Art. 89 *(Compiti delle Forze armate)*. — 1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.

2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.



4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.».

«Art. 92 *(Compiti ulteriori delle Forze armate)*. — 1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:

a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;

b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;

c) ripristino della viabilità principale e secondaria;

d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;

e) trasporti con mezzi militari;

f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;

g) emissioni di dati meteorologici;

h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio-valanghe;

i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;

l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;

m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;

n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;

o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;

p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;

q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.».

«Art. 1465 *(Diritti riconosciuti dalla Costituzione)*. — 1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.

2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.».

— Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), pubblicata nel S.O. n. 243 della *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010, n. 243:

«Art. 19 *(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Le associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.».

— Il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 (Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della medesima legge n. 46 del 2022) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2023, n. 293.

— Si riporta il testo dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106:

«Art. 1478 *(Rappresentatività)*. — 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Se l'APCSM è invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1.

In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM può essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.

3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non può aderire alle APCSM.

5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.».

25G00026



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 20 dicembre 2024.

Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione 2023/2430 della Commissione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;

Visto l'art. 90-*bis* del citato regolamento, rubricato «Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione», il cui paragrafo 3 prevede «Gli Stati membri eseguono controlli, in base a un'analisi del rischio, al fine di verificare se i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, siano conformi alle norme stabilite nella presente sezione e, se del caso, applicano sanzioni amministrative» ed il cui paragrafo 6, lettera *c)*, prevede «La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano…in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché le norme relative al contenuto e alla frequenza dei controlli e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare»;

Visto l'art. 91 del citato regolamento, rubricato «Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame» il cui primo comma prevede «La Commissione può adottare atti di esecuzione… *b)* che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto… *f)* che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all'art. 89… *g)* che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023 «che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023, «che stabilisce disposizioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4 — rubricato «Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione» — il cui comma 3 prevede «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi, relativi alle modalità tecniche e applicative, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale»;

Visto l'art. 33, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha attribuito, tra l'altro, al Ministero dell'agricoltura «funzioni e compiti nelle seguenti aree funzionali … qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;



Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, recante «Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39» e, in particolare, l'art. 5 — rubricato «Accertamento delle violazioni» — il cui comma 1, prevede «L'Agecontrol S.p.a. e le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni», ed il cui comma 3 precisa che «I funzionari dell'Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», il cui comma 1065 dell'art. 1 prevede «Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano … sono stabiliti i requisiti uniformi e gli *standard* per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole del 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2007, n. 301 sui «mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 agosto 2011, n. 5462, recante «Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» e, in particolare, l'art. 3 - rubricato «Funzioni dell'organismo di coordinamento», il cui comma 5, lettera *h)* prevede che all'Agenzia siano attribuiti compiti, a livello nazionale, di «coordinamento dei controlli, in qualità di autorità nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, come modificato dall'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha istituito Agecontrol S.p.a., ed il cui comma 1-*bis* prevede «"AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura: *a)* esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione; *b)* gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO); *c)* esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306"; *d)* esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, prot. 45910, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;

Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023, ha stabilito per gli Stati membri, tra l'altro, l'obbligo di designare un'unica autorità nazionale competente del coordinamento e di individuare gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformità;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto reca le norme di applicazione del Capo II del regolamento (UE) di esecuzione n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023 (Controlli di conformità alle norme di commercializzazione), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) individuazione dell'autorità di coordinamento quale unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate;



b) individuazione di uno o più organismi di controllo, in attuazione delle previsioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429;

c) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori dei settori e dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, prevista dall'art. 3, par. 1 del regolamento, anche all'esito delle informazioni raccolte durante i controlli di conformità;

d) definizione delle condizioni per la registrazione nella banca dati degli operatori;

e) gestione e autorizzazione degli operatori riconosciuti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, dall'organismo di controllo;

f) individuazione delle attività e delle procedure affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un'analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione stabilite dagli articoli 75 e 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, e da identificare eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente a dette norme.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del decreto, si intende per:

a) «regolamento»: il regolamento (UE) di esecuzione n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023;

b) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) «Autorità di coordinamento»: l'unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal regolamento;

d) «AGEA»: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo di coordinamento;

e) «Organismo di controllo»: organismo incaricato dell'applicazione del regolamento, in attuazione delle previsioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429;

f) «Agecontrol»: Agecontrol S.p.a.;

g) «regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;

h) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia in possesso fisico dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429 — per i quali è prevista l'osservanza di una norma di commercializzazione specifica o generale — responsabile dell'osservanza di tali norme, ai fini della messa in vendita, consegna o commercializzazione degli stessi;

i) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429 al fine di esporli o metterli in vendita, venderli, commercializzarli in ogni altro modo; o che svolge effettivamente una delle attività menzionate con riguardo ai settori e ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione;

j) «operatore riconosciuto»: operatore autorizzato ad operare secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento;

k) «controlli di conformità»: i controlli compiuti sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, ai sensi degli articoli 73 e successivi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

l) «manuale»: manuale operativo delle procedure, allegato al decreto;

m) «B.D.N.O.O.»: la banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo;

n) «norma di commercializzazione specifica o norma specifica»: la norma di commercializzazione stabilita per ciascuno dei prodotti elencati all'art. 4, par. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429;

o) «norma di commercializzazione generale o norma generale»: la norma di commercializzazione generale, come definita all'art. 76, par. 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e descritta nell'allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, a cui devono conformarsi i prodotti ai quali non si applica la norma specifica.

Art. 3.

Autorità di coordinamento ed organismo di controllo

1. Il Ministero svolge funzioni di verifica sulla regolare applicazione del regolamento e di coordinamento delle attività svolte dalle altre autorità competenti.

2. AGEA è l'autorità nazionale competente per il coordinamento dei controlli, incaricata di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane.

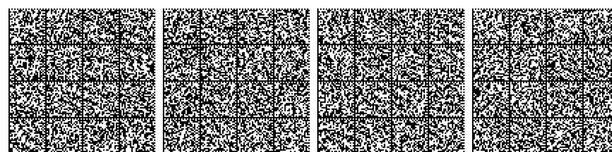
L'autorità di coordinamento provvede a:

a) estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi di rischio definita nel manuale e nelle disposizioni attuative, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli, di cui all'art. 3 del regolamento, nonché su qualsiasi altra informazione acquisita ed utile ai fini del controllo;

b) adottare, per ciascuna campagna di commercializzazione, il programma nazionale delle attività, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *a)* del presente decreto, ed in conformità alle disposizioni attuative;

c) garantire l'uniformità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro aggiornamenti, ai sensi dell'art. 3, par. 4 del regolamento;

d) emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, sulla base di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto, per assicurarne l'uniformità di esecuzione a livello nazionale tra gli organismi che eseguono i controlli, e per verificarne l'efficacia e la correttezza, anche con visite in loco;



e) effettuare le comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorità di coordinamento.

3. Agecontrol è l'organismo incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane, sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, della gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) e dell'esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo n. 306/2002, fatte salve le competenze attribuite alle regioni. Agecontrol provvede, inoltre, alla formazione specifica delle figure professionali addette alla verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli per l'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1.

4. Le regioni e le province autonome possono svolgere controlli aggiuntivi di conformità, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate da AGEA, informandone l'autorità di coordinamento ed il Ministero.

Art. 4.

Comitato di coordinamento

1. È costituito il Comitato di coordinamento composto da: due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di segretario; quattro rappresentanti delle regioni, designati unitamente a quattro rappresentanti supplenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; due rappresentanti di AGEA; un rappresentante di Agecontrol con funzioni consultive.

2. Il Comitato, con funzioni consultive, ha i seguenti compiti:

a) proporre, per ciascuna campagna di commercializzazione, il programma nazionale delle attività, ripartito per regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni del regolamento, al decreto ed alle disposizioni attuative emanate da AGEA;

b) redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, per assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale tra gli organismi responsabili dei controlli, al fine di verificarne l'efficacia e la conformità;

c) effettuare il monitoraggio delle attività di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;

d) acquisire le risultanze dei controlli e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione degli stessi ai fini dell'adozione, da parte di AGEA, delle misure d'intervento necessarie.

Art. 5.

Banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo - B.D.N.O.O.

1. La banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo (B.D.N.O.O.), realizzata da AGEA all'interno del SIAN, è messa a disposizione di Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, e delle regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, par. 5 del regolamento, ed in base alle procedure contenute nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.

2. Sono tenuti all'iscrizione nella B.D.N.O.O. tutti gli operatori che detengono i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429 al fine di esporli o metterli in vendita, venderli, commercializzarli in ogni altro modo, o che svolgono effettivamente una di queste attività, con riguardo ai settori e ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione.

Tali attività riguardano la vendita a distanza, via internet o con altri canali, le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi, le attività svolte nell'Unione e/o nell'ambito di esportazioni a destinazione di Paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da Paesi terzi.

3. Il manuale riporta le categorie in cui sono suddivisi gli operatori tenuti all'iscrizione nella banca dati.

4. Gli operatori provvedono alla loro iscrizione nella banca dati, ed ai successivi eventuali aggiornamenti, dopo l'accreditamento tramite le funzionalità SIAN, secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative emanate da AGEA.

5. Agecontrol cura, nell'ambito della banca dati, le operazioni di verifica e l'eventuale risoluzione delle anomalie relative alle domande di iscrizione presentate dagli operatori.

6. Agecontrol ha facoltà di acquisire, anche nel corso dei controlli di conformità, ulteriori informazioni per gli operatori già iscritti, ai fini dell'aggiornamento d'ufficio della banca dati.

7. Nella banca dati sono acquisiti gli esiti dei controlli di conformità eseguiti e le eventuali sanzioni.

8. Le informazioni contenute nella banca dati, utilizzate anche per la classificazione delle categorie di operatori secondo l'analisi di rischio, sono riportate nel manuale.

9. Gli operatori esteri che svolgono la loro attività sul territorio nazionale sono tenuti all'iscrizione alla banca dati nazionale.

10. Non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.

Art. 6.

Esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione

1. Fermo restando i casi di esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione previsti dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, non sono soggetti all'obbligo di conformità:

a) i prodotti di una determinata regione venduti al minuto in tale regione, in caso di consumo locale tradizionale consolidato o in casi eccezionali e debitamente giustificati;



b) i prodotti originari dell'UE che non sono conformi alle norme di commercializzazione a causa di una circostanza di «forza maggiore» che consente agli Stati membri di decidere che i prodotti possono essere commercializzati nel loro territorio, alle condizioni da essi specificate.

3. Le procedure per l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, art. 5, par. 1, lettera *iv)*, e par. 2, lettera *c)*, sono definite nelle disposizioni attuative emanate da AGEA. I prodotti esentati dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione perché destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, devono essere accompagnati da un certificato, conformemente alle specifiche disposizioni attuative emanate da AGEA.

Art. 7.

Controlli sul mercato interno, nella fase di importazione e di esportazione

1. Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli destinati al consumo sottoposti alla norma specifica nonché quelli sottoposti alla norma generale, indicati nel manuale, sono soggetti, sul mercato interno e in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale sulla base di un'analisi di rischio, secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento, del manuale e delle disposizioni attuative emanate da AGEA.

2. I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'allegato V del regolamento, mentre nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, i relativi metodi di controllo sono definiti nelle disposizioni attuative emanate da AGEA e nel manuale.

3. Gli operatori forniscono ad Agecontrol le informazioni, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del regolamento, necessarie all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli, sulla base delle modalità riportate dalle disposizioni attuative emanate da AGEA e dal manuale.

4. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'art. 5, comma 10 del decreto, sono in ogni caso tenuti, per i casi previsti, al rispetto delle norme di commercializzazione.

5. Se dai controlli emergono irregolarità significative, l'autorità di coordinamento dispone l'aumento della frequenza dei controlli relativi agli operatori interessati, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.

6. Nelle fasi di importazione ed esportazione, da o verso i Paesi terzi, sono effettuati, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica, nonché su quelli soggetti a norma generale elencati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, e su quelli indicati all'art. 5, par. 1, lettera *a)*, punto *i)*, del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, ad esclusione delle partite che, sulla base dell'analisi del rischio, non necessitano di un controllo.

7. Il certificato di conformità, previsto dall'allegato III del regolamento, rilasciato dall'organismo di controllo, accompagna le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo.

8. Sulla base di un'analisi di rischio, il manuale e le disposizioni attuative emanate da AGEA indicano la percentuale minima di controllo sulle partite importate da Paesi terzi, accompagnate dal certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo di un Paese terzo, riconosciuto ai sensi dell'art. 8 del regolamento.

9. Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformità alla norma di commercializzazione generale, elencato nel manuale e nelle disposizioni applicative emanate da AGEA, riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni non richieste dalle norme di commercializzazione di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, ma riconducibili alle norme adottate dalla Commissione economica europea delle Nazioni unite (UNECE), per tale prodotto sarà richiesto di conformarsi a tali norme in relazione alle indicazioni aggiuntive.

10. Agecontrol, in caso di riscontro di prodotti non conformi provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne dà immediata comunicazione all'autorità di coordinamento.

11. L'autorità di coordinamento informa l'organismo di controllo delle notifiche ricevute ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1 del regolamento, al fine di consentire l'esecuzione dei necessari accertamenti.

12. Gli organismi di controllo, di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del decreto, inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'autorità di coordinamento, al Ministero ed alle regioni una relazione dettagliata sui risultati dei controlli dell'anno precedente, secondo lo schema contenuto nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.

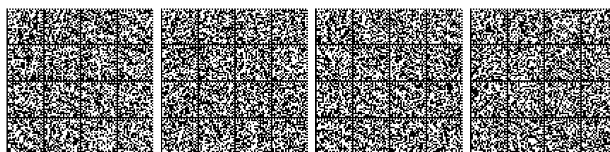
Art. 8.

Operatori riconosciuti

1. Gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa, ai sensi dell'art. 4 del regolamento possono, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, presentare richiesta — fatta salva la presentazione di particolari garanzie di conformità alle norme di commercializzazione — per essere autorizzati a:

a) controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso Paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate da AGEA;

b) compilare e firmare, previa assegnazione di univoco numero di protocollo da parte di Agecontrol, il certificato di conformità di cui all'art. 7 del regolamento, secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate da AGEA;



c) apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato I del regolamento, per gli ortofrutticoli freschi e le banane prodotti nell'Unione;

d) utilizzare il certificato di esenzione di cui all'allegato II del regolamento, per le banane prodotte in Paesi terzi, secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata di almeno un anno. Agecontrol, sulla base di un'analisi di rischio determinata dall'autorità di coordinamento, esegue i controlli per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione, di cui all'art. 4, par. 3 del regolamento, e dell'esenzione per le banane, di cui all'art. 7, par. 2 del regolamento che, qualora non risultino più rispettate, vengono revocate. Ogni operatore è sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.

3. In caso di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, il certificato di conformità viene emesso da Agecontrol con univoco numero di protocollo. Agecontrol certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo operatore autorizzato.

4. In caso di riconoscimento dell'esenzione dei controlli per le banane, sulla base di quanto previsto dal regolamento e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, Agecontrol certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate da ogni singolo operatore esentato. L'autorità di coordinamento redige ed aggiorna l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione dei controlli sulle banane e fissa le condizioni per i casi di revoca.

Art. 9.

Comunicazioni

1. L'autorità di coordinamento è responsabile delle notifiche di cui all'art. 11 del regolamento.

2. L'autorità di coordinamento comunica alla Commissione europea, al Ministero e alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dall'organismo di controllo, nel corso dell'anno precedente.

3. L'autorità invia alle autorità di coordinamento dei Paesi interessati le informazioni di cui all'art. 7, comma 10 del decreto, non appena ricevute dagli organismi di controllo.

Art. 10.

Accertamento delle violazioni

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 306/2002, gli organismi di controllo provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed all'applicazione delle relative sanzioni, in attuazione delle procedure e delle previsioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Se in occasione dei controlli di cui all'art. 7, per prodotti diversi da quelli indicati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, il personale incaricato prende atto della non conformità alla norma di commercializzazione generale, lo stesso applica la relativa sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 306/2002.

3. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate da Agecontrol è effettuato a favore dell'Autorità di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.

4. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dalle regioni e province autonome, è effettuato a favore dell'Autorità di coordinamento, secondo le modalità indicate al comma precedente.

5. Gli organismi di controllo, in base all'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, possono effettuare la notifica degli atti derivanti dalle attività di cui al comma 1, con le modalità prescritte dall'art. 6 del decreto legislativo n. 82/2005.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale del 3 agosto 2011, n. 5462 recante «Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione» è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del decreto, entrano in vigore dal 1° gennaio 2025.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il decreto è inviato agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 86



ALLEGATO

Manuale operativo delle procedure

1. **ORTOFRUTTICOLI E BANANE OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ E DEROGHE**

2. **ANALISI DI RISCHIO**

3. **BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI**

4. **COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**

5. **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**



1. ORTOFRUTTICOLI E BANANE OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ

Sono soggetti a controlli, in tutti gli stadi della commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione, gli operatori che commercializzano:

a) i prodotti ortofrutticoli, incluse le banane, sottoposti a norma specifica e destinati al consumo allo stato fresco;
b) i seguenti prodotti soggetti alla norma generale destinati al consumo allo stato fresco:

- meloni
- cipolle
- fagiolini
- carciofi
- melanzane
- cavolfiori
- carote
- agli
- ciliegie
- ibridi interspecifici di agrumi.

L'autorità di coordinamento adotta le disposizioni attuative, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2, lett. d) del presente decreto, in ordine alle procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento.

In relazione alle esenzioni e deroghe, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto.

2. ANALISI DI RISCHIO

In base agli artt. 75 e 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2023/2429, i controlli selettivi per verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione, devono essere basati su un'analisi di rischio e concentrati nella fase precedente alla spedizione dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, il controllo deve essere effettuato prima dell'immissione in libera pratica.



All'art. 5 del regolamento sono indicati i criteri da considerare affinché i controlli di conformità siano svolti in maniera selettiva.
L'autorità di coordinamento, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2, lettera d) e dall'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, potrà includere ulteriori criteri di valutazione del rischio e definirà, nelle diposizioni attuative, gli indici da attribuire a ciascuno dei criteri.

In particolare, per quanto concerne il mercato interno, si terrà conto dei criteri di seguito elencati ed articolati nelle relative tabelle di riferimento:

- Classificazione degli operatori
- Classificazione delle attività
- Gamme dei prodotti
- Valore commercializzato
- Risultati dei controlli
- Presenza dei sistemi di assicurazione della qualità

Sulla base del totale degli indici, l'autorità di coordinamento fissa le disposizioni circa l'estrazione periodica dei controlli (semestrale o annuale) e le attività conseguenti.

L'autorità di coordinamento, sentiti gli organismi di controllo ed il Comitato di coordinamento, rivede ed aggiorna periodicamente gli elementi necessari per la formulazione dell'analisi di rischio.

Criteri da utilizzare nell'analisi di rischio da applicare per i controlli sul mercato interno

Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti non conformi alle norme, risulta necessario individuare dei parametri che saranno suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale.

I parametri di rischio statistico sono costituiti dagli elementi economici degli operatori, cioè dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione, ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali, ecc.) e dal volume d'affari.
Il parametro di rischio casuale scaturisce dai risultati dei controlli eseguiti nell'ultimo anno.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
Imprenditore agricolo
Organizzazioni di produttori/Associazioni di organizzazioni di produttori/Cooperative di produttori
Centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione
Grossista/operatore contoterzista/importatore/esportatore
Operatori che effettuano vendite a distanza (internet)
Dettagliante/specialista



CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Cessione di prodotti destinati al consumo in ambito locale
Cessione di prodotti e relativa spedizione in ambito nazionale
Cessione, con relativa spedizione, di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE
Esportazione di prodotti sui mercati dei Paesi terzi
Acquisto di prodotti sui mercati locali
Acquisto di prodotti sul mercato nazionale
Acquisto di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE
Importazione di prodotti da mercati di Paesi terzi
Contratti a distanza anche via internet

GAMMA DI PRODOTTI
Gamma dei prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)
Gamma degli altri prodotti ortofrutticoli con norma generale (allegato I, parte IX del regolamento (UE) n. 1308/2013)
Gamma stagionale
Monoprodotto (prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)
Monoprodotto (altri prodotti ortofrutticoli con norma generale di cui all'allegato I, parte IX del regolamento (UE) n. 1308/2013)

VALORE COMMERCIALIZZATO IN EURO (al netto dell'I.V.A.)
fino a 60.000 €
60.000 € - 180.000 €
180.000 € - 540.000 €
superiore a 540.000 €

RISULTATI DEI CONTROLLI (decreto legislativo n.306/2002)
Mancanza di conformità tecnica
Mancata o errata annotazione delle indicazioni esterne
Rilievi inerenti alla presentazione
Utilizzo non autorizzato dell'etichetta di cui all'art. 4, par. 1, lett. b) del regolamento
Mancata iscrizione/aggiornamento alla B.N.D.O.O.
Mancata comunicazione agli organismi di controllo delle informazioni, secondo l'art. 5 par. 5 del regolamento
Mancata o errata indicazione dell'origine
Sanzioni irrogate

PRESENZA DI SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Si
No



La classificazione di un operatore viene effettuata sulla base degli indici dei parametri statistici e casuali, delle informazioni contenute in banca dati o in altre fonti informative. La combinazione di tali indici determina il fattore di rischio che individua il singolo operatore e che orienterà la frequenza dei controlli. Gli operatori che presentano un alto grado di rischio sono controllati più frequentemente rispetto a quelli che presentano un rischio medio.

In base a tale criterio sono definiti tre gruppi, che individuano i gradienti di rischio che orienteranno la frequenza percentuale dei controlli:

Gruppo 1 - Operatori ad alto rischio (almeno 1 controllo semestrale - 40% di probabilità di estrazione)

Gruppo 2 - Operatori a medio rischio (almeno 1 controllo annuale - 35% di probabilità di estrazione

Gruppo 3 - Operatori a basso rischio (almeno 1 controllo ogni 18 mesi - 25% di probabilità di estrazione

Percentuali minime, distinte per tipologia di prodotto, che dovranno essere soggette a controllo di conformità (ai sensi dell'art. 5, par. 3, lett. b) del regolamento).

PRODOTTO	**PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO**
presenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale)	80
assenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale)	20

Percentuali minime di operatori che dovranno essere soggette a controllo di conformità.

OPERATORI	**PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO** (in base alla distribuzione territoriale)
grossisti	30
GDO – dettaglianti	30
centrali di acquisto	1
O.P. – COOP.	4
imprenditori agricoli	5
Grossisti (condizionamento e smistamento) importatori – esportatori	30

Sulla base della combinazione tra appartenenza ad una specifica categoria di rischio e ad una particolare tipologia di operatori o tipologie di prodotti, l'Autorità di coordinamento procederà



all'individuazione periodica del campione. Tale procedura è finalizzata al rispetto, nel consuntivo annuale dei controlli, delle percentuali minime sopra determinate, per ciascun operatore e per ciascun gruppo di rischio.

Analisi di rischio da applicare per i controlli nella fase di importazione

- Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'art. 6, par. 1, lett. c) del regolamento

In base a quanto previsto dall'art. 6, par. 1, lett. c) del regolamento, in deroga al par. 1, lett. a) del medesimo articolo, AGEA può decidere di non effettuare il controllo su quelle partite di prodotti per cui il rischio di non conformità risulti limitato, a seguito di analisi di rischio. A tal fine, vengono informate la Commissione europea e il Ministero, e adottate le necessarie disposizioni per gli organismi di controllo.
Al fine di adempiere in modo congruo ai controlli in importazione, si ritiene adeguato un livello minimo di controllo non inferiore al 60% delle partite.

- Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'art. 9, par. 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2429

In base a quanto previsto dall'art. 9, par. 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2429, potranno essere riconosciuti i controlli di conformità eseguiti da Paesi terzi, sulle partite di prodotti sottoposti a norma specifica, che dispongono di organismi di controllo riconosciuti ed elencati all'allegato IV del regolamento.
Le partite provenienti da tali Paesi dovranno essere controllate, in base ad un'analisi di rischio che tenga conto anche dei parametri fissati dagli standard OCSE, in una percentuale minima che non deve essere inferiore al 10%.

3. BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, è istituita una banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (B.D.N.O.O.), cui sono tenuti ad iscriversi – fatte salve le deroghe previste – gli operatori rientranti nelle categorie di seguito definite, che detengono i prodotti ortofrutticoli indicati all'allegato I, parte IX del regolamento (UE) n. 1308/2013, soggetti alla conformità con le norme di commercializzazione di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo regolamento, ai fini del consumo in ambito europeo, dell'avvio verso i Paesi terzi o dell'importazione.

La banca dati contiene per ciascun operatore almeno le seguenti informazioni:
- numero di registrazione in B.D.N.O.O.
- codice fiscale (obbligatorio)
- partita IVA
- ragione sociale



- indirizzo della sede legale e dei punti di commercializzazione
- posizione occupata nella catena commerciale
- risultanze dai controlli condotti a suo carico
- identificazione dei referenti per la conformità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati
- gamma dei prodotti trattati ed eventuale stagionalità
- valore commercializzato
- risultanze delle procedure sanzionatorie
- esito dei controlli regionali

Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che l'autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Tali informazioni devono essere fornite ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c) del decreto, secondo le modalità stabilite all'art. 5.

Le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione (grossisti di mercato, conto-terzisti, organizzazioni dei produttori e cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa), sono tenute ad effettuare l'iscrizione in banca dati entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività o dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata la condizione che determina l'obbligo di iscrizione. Tale limite temporale si applica anche a qualsivoglia modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.

Per quanto riguarda gli operatori autorizzati all'autocontrollo e all'uso dell'etichetta di cui all'art. 4, par. 1, lett. b) del regolamento, la banca dati dispone di apposite sezioni ove sono registrati gli elementi che hanno dato luogo alle autorizzazioni ed i riferimenti agli esiti dei controlli eseguiti.
La banca dati è resa accessibile agli organismi di controllo, alle Regioni, nonché ad altri enti o organismi autorizzati, secondo le modalità stabilite dall'autorità di coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a) del decreto.

Funzioni della banca dati

Periodicamente, secondo le procedure definite dall'autorità di coordinamento, mediante i servizi resi disponibili dal SIAN, verranno estratti i singoli punti di controllo relativi agli operatori registrati nella banca dati.

Gli esiti derivanti dall'utilizzo delle check-list precompilate sono resi disponibili nella banca dati, mediante le funzionalità messe a disposizione dal SIAN, e andranno a implementare le informazioni necessarie per l'analisi di rischio, oltre ad essere consultabili da parte del Ministero, delle Regioni e degli altri soggetti che ne abbiano interesse.

In caso di necessità, l'organismo di controllo potrà aggiungere fino ad un 10% annuale di check-list, oltre quelle estratte, in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalità e della località ove si trova il punto di controllo.



Categorie di operatori ortofrutticoli tenute all'iscrizione alla banca dati

- grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
- imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
- organizzazioni dei produttori (OP);
- cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
- imprenditori agricoli (non associati ad OP o a cooperative) con un volume annuo commercializzato superiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;
- centrali di acquisto per la grande distribuzione;
- grande distribuzione organizzata - GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altri punti vendita di grandi superfici, con un volume annuo di prodotti del comparto ortofrutticolo commercializzato superiore a euro 60.000, al netto dell'IVA);
- dettaglianti (esercizi specializzati nella vendita di frutta e verdura, ambulanti) con un volume annuo di prodotto commercializzato superiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;
- tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli, di cui all'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) 1308/2013, da e verso Paesi terzi e verso altri Paesi dell'Unione;
- operatori che effettuano la vendita a distanza, via Internet o con altri canali.

Operatori non tenuti all'iscrizione in banca dati

- Imprenditori agricoli
  - che vendono, consegnano o avviano prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o deposito, situati all'interno del territorio nazionale;
  - che avviano i prodotti ortofrutticoli esclusivamente ad impianti di trasformazione;
  - che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
  - che vendono i loro prodotti sui mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, secondo le modalità stabilite nel D.M. 20 novembre 2007;
  - che sono associati ad una OP o ad una cooperativa e conferiscono prodotti ortofrutticoli esclusivamente alle organizzazioni di produttori o cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
  - che non sono associati ad una OP o ad una cooperativa con un volume annuo di prodotto commercializzato, riferito all'anno precedente, inferiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;
- cooperative che conferiscono esclusivamente prodotti ortofrutticoli ad una organizzazione di produttori per la commercializzazione;
- imprenditori di centri di deposito che avviano prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all'interno dell'ambito nazionale di produzione;
- strutture della GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altri punti vendita di grandi superfici) con un volume annuo di prodotti del comparto ortofrutticolo commercializzato, riferito all'anno precedente, superiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;



- dettaglianti (esercizi specializzati nella vendita di frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato, riferito all'anno precedente, inferiore a euro 60.000, al netto dell'IVA;
- persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori);
- persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.

4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli soggetti ai controlli di conformità stabiliti dalle norme di commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione, e destinati al consumo in ambito europeo, sono tenuti a fornire, agli organismi di controllo, in applicazione dell'art. 5, par. 5, del regolamento, le informazioni che questi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli, così come previsto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Nelle suddette informazioni sono incluse le comunicazioni obbligatorie dei dati contenuti nella «Notifica di spedizione» e nella «Richiesta di controllo», secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA. La mancata o non conforme comunicazione delle informazioni obbligatorie, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 306/2002.

Per quanto riguarda le richieste di controllo che comportano obblighi di verifica in loco da parte dell'organismo di controllo per il rilascio delle necessarie certificazioni, la tardiva comunicazione di eventuali annullamenti delle richieste, che determina spostamenti non necessari da parte degli operatori dell'organo di controllo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 306/2002.

Le fatture ed i documenti di trasporto, escluse le ricevute per il consumatore finale, devono riportare tutte le informazioni previste dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta durante l'esecuzione dei controlli, ovvero a farle pervenire all'organismo di controllo per il completamento degli accertamenti, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Tale termine è valido anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto, in merito all'istruttoria delle domande di iscrizione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4, par. 1 del regolamento.

5. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

In base all'art. 5 del d.lgs. n. 306/2002, il potere di accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni, è attribuito all'Agecontrol S.p.a. e alle Regioni e Province autonome, per i controlli di rispettiva competenza.

L'Autorità di coordinamento adotta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d) del decreto, le procedure per l'applicazione delle sanzioni e per il loro pagamento.

25A01096



DECRETO 12 febbraio 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Culatello di Zibello».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;



Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - Serie L 163 - del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 12 febbraio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CULATELLO DI ZIBELLO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Culatello di Zibello» devono essere situati nel territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.

Caratteristiche genetiche

La materia prima da utilizzare è costituita da carni fresche che devono provenire da suini figli di:

a) verri delle razze tradizionali Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera *a)* e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera *c)* e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera *a)*.

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:



Tipo genetico verro → **Tipo genetico scrofa ↓**	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI	Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato (“meticce” non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, *d)* sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI = Large White italiana; L = Landrace; LI = Landrace italiana; D = Duroc; DI = Duroc italiana.

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non possono essere utilizzate le carni provenienti da:

verri e scrofe;

suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (*PSS - Porcine Stress Sindrome*).

Allevamento e alimentazione

Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate a ottenere un suino pesante.

Le fasi dell’allevamento sono le seguenti:

allattamento;

svezzamento;

magronaggio;

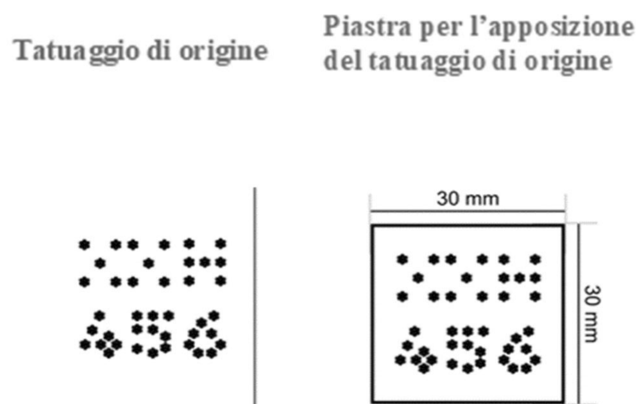
ingrasso.



Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto fino ad almeno ventotto giorni di età; è ammesso anticipare tale termine alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale.

È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, con le seguenti indicazioni:



Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

Mese Nascita	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D

In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Culatello di Zibello.

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

Svezzamento: è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Magronaggio: è la fase successiva allo svezzamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella seguente tabella.



Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn *gluten feed*	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte[1]	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello[1]	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbie e solubili di distilleria essiccati[2]	fino al 3% della s.s.
Melasso[3]	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia[4]	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole[4]	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza[4]	fino al 10% della s.s.
Panello di lino, mangimi di panello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o panello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi. [1] Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo al giorno. [2] Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. [3] Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%. [4] Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;

è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;

la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 2, primo capoverso.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento che interviene a magronaggio completato e prosegue fino alla macellazione. Al termine di tale fase, i suini dovranno aver raggiunto in fase di macellazione il peso della carcassa descritto nella sezione «Macellazione e sezionamento dei suini».

Nella fase d'ingrasso sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di pesce.



L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche già previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.

Macellazione e sezionamento dei suini

L'età minima del suino alla macellazione è di nove mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

Il computo dell'età in mesi è dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.

Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da carcasse H *Heavy* appartenenti alle relative classi della tabella unionale della classificazione commerciale delle carcasse di suino - S, E, U, R, O, P - con peso della singola carcassa non superiore a 195,0 chilogrammi.

Il peso e la classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione.

La zona di produzione del Culatello di Zibello comprende i seguenti comuni: Polesine Zibello, Busseto, Soragna, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, limitatamente al territorio già appartenente all'*ex* Comune di Sissa, e Colorno.

Art. 3.

Materie prime

Il Culatello di Zibello è un prodotto di salumeria costituito dalla parte anatomica del fascio di muscoli crurali posteriori ed interni della coscia del suino, opportunamente mondati in superficie e rifilati fino ad ottenere la classica forma a «pera».

Nella miscela di salagione sono presenti: sale, pepe intero e/o a pezzi ed aglio, può inoltre essere impiegato vino bianco secco.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Il sezionamento deve avvenire nel territorio di cui all'art. 2 (I Capoverso). Il regime climatico dell'area è determinante nella dinamica del ciclo produttivo: dopo aver proceduto all'asportazione della cotenna e alla parziale sgrassatura superficiale della coscia, il fascio muscolare viene separato dalle restanti parti della coscia. Tale operazione viene eseguita con un taglio che, partendo da 4/6 cm. sopra l'articolazione femoro-tibio-rotulea e passando aderente al femore per tutta la sua lunghezza, giunge a tagliare la coscia sino alla sua base. Viene quindi asportato il femore e il grasso, avendo cura di lasciare in superficie uno strato adeguato ad evitare una brusca disidratazione delle carni. Alla fine dell'operazione la massa muscolare si presenta con la caratteristica forma a «pera» può essere immediatamente o dopo opportuno condizionamento termico sottoposta alle successive operazioni di produzione.

La massa muscolare così ottenuta viene salata manualmente a secco. L'operazione di salagione ha una durata che va da uno a sei giorni.

Per tale operazione è ammesso soltanto l'impiego di cloruro di sodio (sale da cucina) e pepe in grani spaccati.

È pure consentito l'impiego di una concia composta da vino bianco secco e aglio pressato. Successivamente la massa muscolare è posta in cella frigorifera ad una temperatura fra 0 e 5° C per il tempo sufficiente ad ottenere il necessario assorbimento di sale.

In seguito i culatelli sono posti in cella di riposo, tra 0° e 5°C per un tempo compreso fra 6 e 21 giorni; il successivo insacco in budelli naturali e la legatura, possono essere effettuati durante o al termine della fase di riposo utilizzando vescica suina o peritoneo parietale e perirenale di suino. Le due operazioni consistono nell'avvolgere il «muscolo» nella vescica urinaria del maiale e nel legarlo con diversi giri di spago che, procedendo a spirale, vanno dalla base dell'apice, intersecandosi con altri giri di spago disposti in senso verticale.

La legatura manuale o immagliatura del prodotto fresco deve essere ben stretta e serve per evitare che all'interno rimangano vuoti d'aria.

Col procedere della stagionatura, a causa del calo che subisce la carne, l'immagliatura si presenta via via più allentata.

L'operazione di legatura manuale o immagliatura viene completata con l'applicazione - mediante un cordino bicolore (bianco e rosso) - del sigillo identificativo, composto da un cartoncino adesivo resistente all'umidità, di forma rettangolare, con fondo color paglierino e stampa in sanguigna.

Il sigillo, il cui modello è in figura 1 - sigillo identificativo, è composto da due parti:

una parte recante sulla sinistra un simbolo raffigurante un antico maiale passante a sinistra, racchiuso in un ovale pallinato e listato dalle scritte della denominazione «CULATELLO DI ZIBELLO», in carattere Lucida Bright Demibold, e «DOP REG. CE n. 1263/96» in carattere Palatino;

l'altra recante nella porzione superiore, in carattere Lucida Bright Demibold, le abbreviazioni «DOP» nei due estremi, in mezzo alle quali sono riportati i dati «REG. CE n. 1263/96»; nella porzione inferiore recante la scritta «Data inizio stagionatura» in carattere Palatino. Al centro, fra le scritte della porzione superiore e la scritta della porzione inferiore deve essere punzonata, nell'apposito spazio, la scritta numerica di mese e anno di salatura del prodotto (in formato «MM-AA») sulla base della quale si calcola la durata minima della stagionatura di cui all'art. 5, primo capoverso.

Le due parti del sigillo sopra descritte sono adesive e, dopo la punzonatura della data di salatura, devono essere incollate l'una contro l'altra diventando inamovibili.

Figura 1 - Sigillo identificativo





Specifiche colore:

fondo: giallo 23%;

stampa: pantone 483.

In sostituzione o in associazione al sigillo identificativo sopra descritto è consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Culatello di Zibello.

Successivamente, prima della fase di stagionatura, si procede alla sgocciolatura delle masse muscolari per circa una settimana ed all'asciugatura che può variare da trenta a sessanta giorni in funzione delle condizioni climatiche.

Art. 5.

Stagionatura

La fase di stagionatura deve essere condotta in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio dell'aria a temperatura compresa tra 12° C e 23° C e non deve avere durata inferiore ai dieci mesi a partire dalla fase di salatura.

Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nella zona tipica di produzione.

Art. 6.

Caratteristiche

Al termine del periodo minimo di stagionatura il Culatello di Zibello deve presentare un peso compreso tra i 3 e 6 Kg. e, all'atto dell'immissione al consumo, avere le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno: caratteristica forma a pera con leggero strato di grasso nella parte convessa, imbrigliato in giri di spago tali da formare una sorta di rete a maglie larghe.

Aspetto al taglio: la frazione muscolare si presenta di colore rosso uniforme ed il grasso compreso tra i diversi fasci muscolari di color bianco.

Odore: profumo intenso e caratteristico.

Sapore: gusto tipico, dolce e delicato.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

Le determinazioni dei valori saranno effettuate su campioni di una sezione centrale del Culatello di Zibello costituito da una fetta, prelevata dopo che il culatello è stato suddiviso in due metà, con un taglio trasversale praticato in posizione centrale.

pH	Max.: 6,75	Min. : 5,80
NaCl %	Max.: 5,40	Min. : 2,80
Umidità	Max.: 51,00	Min. : 38

Caratteristiche microbiologiche

	Valore Max.	
Carica microbica mesofila	5 x 10 alla settima (UFC/grammo)	(conta delle colonie a 30°C)
Batteri lattici mesofili	5 x 10 alla settima (UFC/grammo)	
Stafilococchi e Micrococchi	5 x 10 alla settima (UFC/grammo)	

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» deve essere fatta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta» o «DOP», nonché accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea.

Tali diciture possono essere abbinate all'eventuale logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

Il Culatello di Zibello può essere commercializzato, al termine del periodo minimo di stagionatura di cui all'art. 5, primo capoverso:

intero, con vescica o budello, munito di cordino bicolore e di sigillo identificativo e/o dispositivo alternativo;

intero, privato della vescica o del budello, sottovuoto, munito di cordino bicolore e di sigillo identificativo e/o dispositivo alternativo;

diviso in due parti in trancio, anche privato della vescica o del budello, sottovuoto, munito di cordino bicolore e di sigillo identificativo e/o dispositivo alternativo;

affettato, in atmosfera protettiva o sottovuoto.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

La notorietà del Culatello Zibello è collegata ai luoghi dove tradizionalmente è stato ottenuto. L'origine del prodotto è molto antica e connessa con la diffusione della suinicoltura locale nonché con le particolari condizioni climatiche del territorio della Bassa Parmense e di alcune zone di confine fra il piacentino e il parmigiano. Numerosissimi sono i riferimenti storici rintracciabili negli scritti di molti uomini illustri: il cronista Bonaventura Angeli nella sua «*Historia* della città di Parma», lo storico Angelo Pezzana e molti altri. Attualmente, la disciplina produttiva si inserisce nel sistema di filiera dei prosciutti a denominazione di origine di Parma e San Daniele, già oggetto di specifica normativa nazionale.

I requisiti del prodotto a denominazione di origine dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. In particolare la caratterizzazione della materia prima è peculiare della macrozona geografica delimitata. Nell'area di approvvigionamento della materia prima, l'evoluzione della zootecnia è legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell'industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale.

L'elaborazione localizzata del Culatello trae giustificazione dalle condizioni della microzona delimitata all'art. 2, ultimo capoverso. Il legame con l'ambiente geografico scaturisce dalle particolari condizioni climatiche ricche di umidità che si riscontrano nelle zone vicino al fiume Po, storicamente interessate alla produzione del Culatello. L'insieme «materia prima - prodotto - denominazione» ha un profondo legame con l'evoluzione socioeconomica che caratterizza questa area geografica, tanto da determinare connotazioni altrove non riproducibili.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, di allevatori, macellatori, sezionatori, elaboratori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle quantità lavorate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

25A01097



DECRETO 13 febbraio 2025.

Modifica al decreto 14 ottobre 2021, con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche Sas del Dr. Carmine Ventre, in Rizziconi, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, con il quale il Ministro ha adottato la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Considerato che l'art. 21 comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;



Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 14 ottobre 2021, n. 494383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 26 ottobre 2021 con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche Sas del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), via Pitagora, 4/6, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Rilevato che il citato laboratorio con nota del 7 ottobre 2024, acquisito agli atti dell'ufficio PQA I in data 8 ottobre 2024 al progressivo 525669, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European Cooperation for Accreditation;*

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 14 ottobre 2021, n. 49438;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 14 ottobre 2021 n. 494383 per le quali il laboratorio Centro analisi biochimiche Sas del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), via Pitagora, 4/6, è designato, sono sostituite da quelle in allegato al presente decreto;

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 3 ottobre 2028 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro analisi biochimiche Sas del dott. Carmine Ventre, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

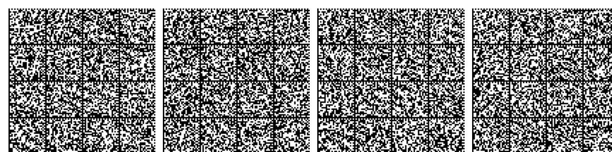
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 2025

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-6-cis-9-cis-12-ottadecatrienoico (Acido gamma-linolenico (omega-6) C18:3)/Cis-6-cis-9-cis-12-octadecatrienoic acid (Gamma-linolenic acid (omega-6) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3)	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017
Biofenoli/Biophenols (30-800 mg/kg)	COI/T.20/Doc n 29/rev 2 2022 - solo/only METHOD 1
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell’ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K270/K270	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46)	COI/T.20/Doc n 28/rev 4 2024 - solo/only metodo A
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42/Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	COI/T.20/Doc n 20/rev 4 2017
Docosanolo/Docosanol, Esacosanolo/Hexacosanol, Ottacosanolo/Octacosanol , Tetracosanolo/Tetracosanol	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020
Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18), Esteri metilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids methyl esters (C16+C18)	COI/T.20/Doc n 28/rev 4 2024 - solo/only Metodo A
Steroli/Sterols : Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campesterolo/Campesterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta7-stigmastenolo/Delta7-stigmastenol, Eritrodiolo/Erythrodiol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020
Stigmastadieni/Stigmastadienes	COI/T.20/Doc n 11/rev 4 2021

25A01111

DECRETO 13 febbraio 2025.

Rinnovo della designazione al laboratorio Argo Group s.c.a r.l., in Fermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l’art. 16, comma 1, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’art. 11, e l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;



Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025, con n. 100 e in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 18 febbraio 2013, n. 2549, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2013, con il quale il laboratorio Argo Group s.c. a r.l., ubicato in Fermo, via Enzo Ferrari n. 20, è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 dicembre 2024, acquista agli atti dell'ufficio PQA I in data 12 dicembre 2024, al progressivo 655854;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 novembre 2024 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;



Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Argo Group s.c. a r.l., ubicato a Fermo, Via Enzo Ferrari n. 20, è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 12 dicembre 2028, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Argo Group s.c. a r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento, designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. l'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids (0,1-2 g/100 g)	COI/T.20/Doc n 34/ rev 1 2017
Indice di perossidi/Peroxide index (5,0-30 meqO2/kg)	COI/T.20/Doc n 35/ rev 1 2017

25A01112

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «ASARP Uno cooperativa sociale - in stato di insolvenza», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza dell'11 luglio 2024 n. 52/2024 del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «ASARP Uno cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione generale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «ASARP Uno cooperativa sociale - in stato di insolvenza», con sede in Cagliari (codice fiscale 02061010928), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rocco Monaco, nato a Foggia (FG) il 13 dicembre 1968. (codice fiscale MNCRCC68T13D643E), ivi domiciliato in viale G. Di Vittorio n. 176.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01077

DECRETO 7 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maklad società cooperativa sociale - in stato di insolvenza», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 2 ottobre 2024, n. 69/2024, del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Maklad società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;



Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, punti (i) e *g)*, della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Maklad società cooperativa sociale - in stato di insolvenza», con sede in Cagliari (CA) (codice fiscale 03771880923), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Visioli, nato a Cagliari (CA) l'8 febbraio 1961 (codice fiscale VSL RCR 61B08 B354Y), ivi domiciliato in via dei Passeri n. 4.

Art. 2.

1. al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01098

DECRETO 7 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Manutenzioni Padovane società cooperativa in liquidazione», in Saonara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta d'ufficio, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Manutenzioni Padovane società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale risulta che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 167.123,00, si riscontra una massa debitoria di euro 300.414,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -133.291,00, fattori questi che non depongono a favore della conclusione della liquidazione al di fuori di un contesto concorsuale;

Considerato che in data 29 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione generale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)*, della medesima direttiva ministeriale;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Manutenzioni Padovane società cooperativa in liquidazione», con sede in Saonara (PD) (codice fiscale 04975710288), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Gentile, nato a Camposampiero (PD) il 12 febbraio 1984 (codice fiscale GNTSMN84B12B563R), domiciliato/a in Padova (PD), Galleria Trieste n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01099

DECRETO 7 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Maria delle Grazie - società cooperativa sociale», in Barberino Tavarnelle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Santa Maria delle Grazie - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 5 agosto 2024, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 373.461,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 556.970,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -158.159,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e contributi previdenziali, nonché da un atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale di Firenze;

Considerato che in data 3 settembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Santa Maria delle Grazie - società cooperativa sociale», con sede in Barberino Tavarnelle (FI) (codice fiscale 06641050486), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Corti, nato a Pisa (PI) il 4 marzo 1973 (codice fiscale CRTGRG73C04G702O), ivi domiciliato in via di Balduccio n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01100

DECRETO 7 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Omnia Service società cooperativa», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Omnia Service società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 46.778,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 89.991,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 63.621,00;

Considerato che in data 5 giugno 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 dicembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Omnia Service società cooperativa», con sede in Rovigo (RO) (codice fiscale 01112200298), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Rigon, nato a Vicenza. (VI) il 9 giugno 1967 (codice fiscale RGNGNE67H09L840D), ivi domiciliato in Contrà Porti n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01113

DECRETO 13 febbraio 2025.

Gestione commissariale della «TE.MA. società cooperativa», in Ceccano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori



volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «TE.MA. società cooperativa», codice fiscale n. 02924160605, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 28 febbraio 2023, con cui il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 20387 del 17 maggio 2024, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) l'ente non ha relazionato in merito alla condizione della prevalenza per gli esercizi 2017 e 2018; 2) non è stato depositato il bilancio 2020 e non è stato approvato e depositato il bilancio di esercizio 2021; 3) non è stata esibita la delibera di nomina del C.d.A. del 16 febbraio 2023; 4) non è stato effettuato il versamento dei contributi biennali 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022 e delle relative sanzioni nonché il versamento del contributo relativo agli utili dell'esercizio 2017; 5) non è stato esibito il libro dell'organo amministrativo;

Considerato che in riscontro a tale comunicazione, in data 21 maggio 2024 (prot. n. 21715), è pervenuta da parte del legale rappresentante della cooperativa una richiesta di chiarimenti in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale, alla quale questa amministrazione ha fornito riscontro con nota del 6 agosto 2024 (prot. n. 59550);

Considerato che, successivamente, non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte dell'ente;

Preso atto del parere espresso, ad unanimità, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota del 4 dicembre 2024 protocollo numero 119205;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «TE.MA. società cooperativa» (c.f. 02924160605), con sede legale in via Pantano n. 7 - 03023 Ceccano (FR).

Art. 2.

Il dott. Mariano Totaro (c.f. TTRMRN68P25E409T), con domicilio professionale in via Calabria n. 57 - 00187 Roma (RM), è nominato commissario governativo della «TE.MA. società cooperativa», c.f. 02924160605, per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale e alla risoluzione delle irregolarità evidenziate nell'ambito dell'attività di vigilanza, in particolare: 1. relazionare in merito alla condizione di prevalenza per gli esercizi 2017 e 2018; 2. depositare i bilanci già approvati e convocare l'assemblea per l'approvazione e il deposito dei bilanci degli esercizi mancanti; 3. provvedere al versamento dei contributi biennali (e relative sanzioni) e del contributo dovuto *ex* art. 11, legge n. 59/1992; 6. verificare la regolare tenuta del libro dell'organo amministrativo.

A conclusione del mandato, il commissario governativo deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina dell'organo amministrativo.

Art. 4.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Art. 5.

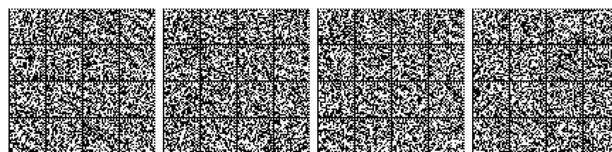
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 febbraio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A01144



DECRETO 13 febbraio 2025.

Gestione commissariale della «S. Lucia società cooperativa sociale», in Monte Sant'Angelo e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «S. Lucia società cooperativa sociale», C.F. 03400390716, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 24 settembre 2024, con cui il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 96323 del 25 ottobre 2024, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) non sono stati redatti e approvati i bilanci sociali relativi agli anni 2020, 2021, 2022; 2) non è stato versato il contributo biennale degli esercizi 2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024;

Considerato che in riscontro a tale comunicazione non sono pervenute controdeduzioni;



Preso atto del parere espresso, ad unanimità, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 novembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico manifestata dal professionista individuato con nota del 10 dicembre 2024, protocollo n. 122883;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società «S. Lucia società cooperativa sociale» (C.F. 03400390716) con sede in Monte Sant'Angelo - piazza Marconi n. 3/A - 71037, Foggia.

Art. 2.

Il dott. Luigi Ugo Maida, C.F. MDALGG72M02E885K, con domicilio professionale in via Zuretti n. 11 - Foggia (FG), è nominato commissario governativo della società «S. Lucia società cooperativa sociale» - C.F. 03400390716, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione. Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale e alla risoluzione delle irregolarità evidenziate e non sanate nell'ambito della revisione ordinaria, in particolare a: 1. Redigere, approvare e depositare dei bilanci sociali relativi agli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023; 2. Effettuare il versamento dei contributi biennali esercizi 2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024.

Art. 4.

Il trattamento economico spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 febbraio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A01145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 febbraio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino antinfluenzale (antigene di superficie, inattivato, prodotto in colture cellulari), «Flucelvax». (Determina n. 199/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

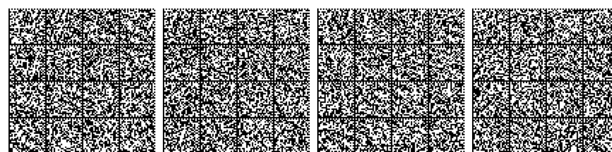
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;



Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 gennaio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

FLUCELVAX,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.



Farmaco di nuova registrazione: FLUCELVAX.

Codice ATC - principio attivo: J07BB02 vaccino antinfluenzale (antigene di superficie, inattivato, prodotto in colture cellulari).

Titolare: Seqirus Netherlands B.V.

Cod. procedura EMEA/H/C/006532/0000.

GUUE 30 dicembre 2024.

Indicazioni terapeutiche

Profilassi dell'influenza negli adulti e nei bambini a partire dall'età di 2 anni.

«Flucelvax» deve essere usato in conformità con le raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

Esclusivamente per iniezione intramuscolare.

La sede preferita per l'iniezione è il muscolo deltoide del braccio. I bambini piccoli con massa deltoidea insufficiente devono essere vaccinati sulla parte anterolaterale della coscia.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica e non deve essere miscelato con altri vaccini nella stessa siringa.

Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1879/001 A.I.C.: 051752018 /E In base 32: 1KCC2L - 0,5 mL - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) senza ago 0,5 mL - 10 siringhe preriempite;

EU/1/24/1879/002 A.I.C.: 051752020 /E In base 32: 1KCC2N - 0,5 mL - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) con ago 0,5 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/24/1879/003 A.I.C.: 051752032 /E In base 32: 1KCC30 - 0,5 mL - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) con ago 0,5 mL - 10 siringhe preriempite;

EU/1/24/1879/004 A.I.C.: 051752044 /E In base 32: 1KCC3D - 0,5 mL - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) senza ago 0,5 mL - 1 siringa preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti: in conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione (RR).

25A01037

DETERMINA 6 febbraio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del vaccino antinfluenzale (antigene di superficie, inattivato, adiuvato), «Fluad». (Determina n. 200/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;



Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 gennaio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

FLUAD,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: FLUAD.

Codice ATC - principio attivo: J07BB02 vaccino antinfluenzale (antigene di superficie, inattivato, adiuvato).

Titolare: Seqirus Netherlands B.V.

Cod. procedura EMEA/H/C/006538/0000.

GUUE 30 dicembre 2024.

Indicazioni terapeutiche

Profilassi dell'influenza negli adulti di età pari o superiore a 50 anni.

«Fluad» deve essere usato in conformità con le raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

Esclusivamente per iniezione intramuscolare.

La sede preferita per l'iniezione è il muscolo deltoide del braccio.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica e non deve essere miscelato con altri vaccini nella stessa siringa.

Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.



Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1878/001 A.I.C.: 051753010 /E in base 32: 1KCD1L - 0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) con ago 0,5 ml - 1 siringa preriempita;

EU/1/24/1878/002 A.I.C.: 051753022 /E in base 32: 1KCD1Y - 0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) senza ago 0,5 ml - 1 siringa preriempita;

EU/1/24/1878/003 A.I.C.: 051753034 /E in base 32: 1KCD2B - 0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) con ago 0,5 ml - 10 siringhe preriempite;

EU/1/24/1878/004 A.I.C.: 051753046 /E in base 32: 1KCD2Q - 0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) senza ago 0,5 ml - 10 siringhe preriempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione (RR).

25A01038

DETERMINA 6 febbraio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di faricimab, «Vabysmo». (Determina n. 201/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) N. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;



Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 26 settembre 2024 (Prot.n. 0125179-26 settembre 2024-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato aggiornato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Vabysmo» (faricimab);

Vista la opinione positiva del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA EMA/CHMP/576647/2024 del 12 dicembre 2024 relativa alla approvazione della variazione EMEA/H/C/005642/II/0011/G del medicinale per uso umano Vabysmo che aggiunge la nuova confezione europea n. EU/1/22/1683/002;

Vista la decisione della commissione n. 9337 del 19 dicembre 2024 di approvazione della variazione EMEA/H/C/005642/II/0011/G;

Vista la istanza della ditta Roche S.p.a., viale città d'Europa n. 681 - 00144 Roma, rappresentante locale della Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland, titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vabysmo», pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 0169274-23/12/2024-AIFA-UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio della nuova confezione del suddetto medicinale, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13 - 17 gennaio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione, relativa alla autorizzazione all'immissione in commercio della nuova confezione del seguente medicinale per uso umano:

VABYSMO

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

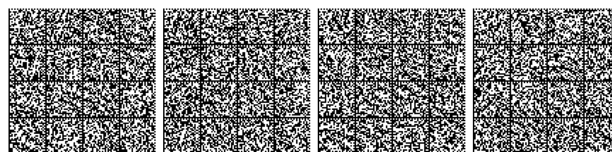
VABYSMO

Codice ATC - Principio attivo: S01LA09 Faricimab;

Titolare: Roche Registration GMBH;

Cod. procedura: EMEA/H/C/005642/II/0011/G.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.



Indicazioni terapeutiche

«Vabysmo» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con:

degenerazione maculare di tipo neovascolare (umida) correlata all'età (neovascular Age-related Macular Degeneration - nAMD);

compromissione della visione causata da edema maculare diabetico (Diabetic Macular Oedema - *DME)*;

compromissione della visione causata da edema maculare secondario a occlusione della vena retinica (Retinal Vein Occlusion - RVO; RVO di ramo o RVO centrale).

Modo di somministrazione

Questo medicinale deve essere somministrato da un medico qualificato esperto in iniezioni intravitreali.

Solo per uso intravitreale. Ogni siringa preriempita o flaconcino deve essere usato solo per il trattamento di un singolo occhio.

Prima della somministrazione, «Vabysmo» deve essere visivamente ispezionato per escludere la presenza di particelle e alterazioni del colore. Se presenti, la siringa preriempita o il flaconcino non devono essere utilizzati.

La procedura di iniezione intravitreale deve essere effettuata in condizioni asettiche che comprendono la disinfezione chirurgica delle mani, telo e blefarostato (o equivalente) sterili. Prima di eseguire la procedura intravitreale è necessario valutare attentamente l'anamnesi del paziente per stabilire se in passato si siano manifestate reazioni da ipersensibilità (vedere paragrafo 4.8). Prima dell'iniezione occorre somministrare un'adeguata anestesia e applicare un microbicida topico ad ampio spettro per disinfettare la cute perioculare, la palpebra e la superficie oculare.

Siringa preriempita

La siringa preriempita contiene un eccesso di volume. Il volume in eccesso deve essere espulso prima dell'iniezione della dose raccomandata. L'iniezione dell'intero volume della siringa preriempita potrebbe risultare in un sovradosaggio.

Per espellere le bolle d'aria e il medicinale in eccesso, premere lentamente l'asta dello stantuffo fino a quando l'estremità inferiore della cupola del tappo in gomma è allineata con il segno graduato che indica la dose di 0,05 mL (vedere paragrafi 4.9 e 6.6).

L'ago-filtro per l'iniezione (incluso nella confezione) deve essere inserito nella cavità vitrea 3,5-4,0 mm, posteriormente al limbus, evitando il meridiano orizzontale e mirando verso il centro del bulbo. Si procede quindi a iniettare lentamente il volume dell'iniezione di 0,05 ml. Per le iniezioni successive deve essere usato un punto diverso della sclera.

Flaconcino: l'ago per l'iniezione (30 gauge x 0,5 pollici, non incluso nella confezione) deve essere inserito nella cavità vitrea 3,5-4,0 mm, posteriormente al limbus, evitando il meridiano orizzontale e mirando verso il centro del bulbo. Si procede quindi a iniettare lentamente il volume dell'iniezione di 0,05 mL. Per le iniezioni successive deve essere usato un punto diverso della sclera.

Monitoraggio *post*-iniezione

Dopo l'iniezione, il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

Subito dopo l'iniezione intravitreale, i pazienti devono essere monitorati per rilevare un eventuale innalzamento della pressione intraoculare. Un monitoraggio adeguato può consistere nel controllo della perfusione della testa del nervo ottico o nella tonometria. Se necessario, devono essere disponibili apparecchiature sterili per la paracentesi.

Dopo l'iniezione intravitreale, ai pazienti deve essere raccomandato di segnalare immediatamente eventuali sintomi indicativi di endoftalmite (per es., perdita della vista, dolore oculare, arrossamento oculare, fotofobia, annebbiamento della vista).

Per istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1683/002 - A.I.C. n. 050231024 /E In base 32: 1HWXRJ;

120 mg/mL - Soluzione iniettabile - Uso intravitreale - Siringa preriempita (vetro) 0.175 mL - 1 siringa preriempita + 1 ago.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio commerciale di «Vabysmo» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare, con l'autorità nazionale competente, il contenuto e il formato del programma educazionale, inclusi mezzi di comunicazione, modalità di distribuzione e ogni altro aspetto del programma.

Il programma educazionale si propone di informare adeguatamente i pazienti/o chi li assiste (caregiver) sui rischi di «Vabysmo», sui principali segni e sintomi di tali rischi e su quando contattare urgentemente il medico, al fine di minimizzare i rischi ed eventuali complicanze che ne derivino, sollecitando un intervento tempestivo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve accertarsi che, in ogni Stato membro in cui viene commercializzato «Vabysmo», tutti i pazienti/o chi li assiste (caregiver) che devono usare «Vabysmo» abbiano accesso al/ricevano il seguente pacchetto educazionale

pacchetto informativo per il paziente.

Il pacchetto informativo per il paziente è costituito dal foglio illustrativo e da una guida per il paziente/o chi lo assiste (caregiver). La guida per il paziente viene fornita sia nella versione scritta che in quella audio e include i seguenti elementi principali:

una descrizione della degenerazione maculare neovascolare legata all'età (*neovascular Age-related Macular Degeneration,nAMD*), dell'edema maculare diabetico (*Diabetic Macular Oedema, DME*) e della occlusione venosa retinica (*Retinal Vein Occlusion*, *RVO)*;

una descrizione di «Vabysmo», del suo meccanismo d'azione e di cosa aspettarsi dal trattamento con questo medicinale;

una descrizione dei principali segni e sintomi, dei rischi fondamentali associati a «Vabysmo», ossia endoftalmite infettiva e infiammazione intraoculare;

una descrizione di quando contattare urgentemente l'operatore sanitario, nel caso in cui si presentino segni e sintomi di questi rischi;

raccomandazioni per cure adeguate dopo l'iniezione.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

25A01039



DETERMINA 6 febbraio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana normale, «Hizentra». (Determina n. 202/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) N. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la opinione positiva del comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA EMA/CHMP/326691/2024 del 18 luglio 2024 relativa alla approvazione della variazione EMEA/H/C/002127/II/0150/G del medicinale per uso umano «Hizentra» che aggiunge la nuova confezione europea n. EU/1/11/687/023;

Vista la istanza della procuratrice speciale in nome e per conto della CSL Behring S.p.a. con sede e domicilio fiscale in V.le Del Ghisallo, 20 - 20151 Milano, rappresentante in Italia della CSL Behring GmbH, Marburg (Germania), titolare dell'autorizzazione all'Immissione in commercio del medicinale «Hizentra», pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 0160157-13/12/2024-AIFA-UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio della nuova confezione del suddetto medicinale, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;



Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 13-17 gennaio 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione nel Registro comunitario della decisione della Commissione e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della autorizzazione all'immissione in commercio della nuova confezione del seguente medicinale per uso umano:

HIZENTRA

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

HIZENTRA

Codice ATC - Principio attivo: J06BA01 Immunoglobulina umana normale

Titolare: CSL BEHRING GMBH

Cod. procedura EMEA/H/C/002127/II/0150/G

Indicazioni terapeutiche

Terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (da 0 a 18 anni) in caso di:

sindromi da immunodeficienza primaria con alterata produzione di anticorpi (vedere paragrafo 4.4).

sindromi da immunodeficienza secondaria (SID) in pazienti affetti da infezioni severe o ricorrenti, nei quali il trattamento antimicrobico è risultato inefficace e con comprovata insufficienza anticorpale specifica (PSAF)* o livelli di IgG nel siero < di 4g/L.

*PSAF = incapacità di aumentare di almeno 2 volte il titolo anticorpale di IgG in risposta agli antigeni polisaccaridici e polipeptidici dei vaccini pneumococcici.

Terapia immunomodulante in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni):

«Hizentra» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP), come terapia di mantenimento dopo stabilizzazione con immunoglobuline per via endovenosa (IVIg).

Modo di somministrazione

Il dosaggio e il regime posologico dipendono dall'indicazione.

La terapia deve essere iniziata e monitorata sotto la supervisione di un operatore sanitario esperto nel trattamento dell'immunodeficienza/CIDP con SCIg.

Solo per uso sottocutaneo.

Trattamento domiciliare

L'infusione sottocutanea per il trattamento domiciliare deve essere iniziata e monitorata da un operatore sanitario esperto nella guida dei pazienti in terapia domiciliare. L'operatore sanitario deve scegliere la modalità di infusione appropriata (infusione a spinta manuale o mediante dispositivo), in base alla condizione clinica e alle preferenze del paziente. Possono essere usati dispositivi di infusione appropriati per la somministrazione sottocutanea delle immunoglobuline. Il paziente, o la persona che se ne prende cura, deve essere istruito e formato in merito all'uso dei dispositivi di infusione, alla conservazione di un diario del trattamento, al riconoscimento di reazioni avverse gravi e alle misure da adottare qualora si manifestino.

«Hizentra» può essere infuso in siti quali addome, coscia, parte superiore del braccio e/o parte laterale dell'anca.

È possibile utilizzare più di un dispositivo di infusione contemporaneamente. La quantità di prodotto infusa in un determinato sito può variare. Nei neonati e nei bambini, il sito di infusione può essere cambiato ogni 5-15 ml. Negli adulti possono essere somministrate dosi fino a 50 ml/sito. Non vi è alcun limite al numero di siti di infusione. I siti di infusione devono essere distanti almeno 5 cm.

Velocità di infusione

«Hizentra» può essere infuso impiegando: un dispositivo per infusione, o

spinta manuale con una siringa

La velocità di infusione iniziale raccomandata dipende dalle necessità individuali del paziente.

Infusione con dispositivo

La velocità di infusione iniziale non deve superare i 20 ml/ora/sito.

Se ben tollerata (vedere anche paragrafo 4.4), la velocità di infusione può essere quindi gradualmente aumentata a 35 ml/h/sito per due successive infusioni. Successivamente, se il paziente tollera le infusioni iniziali alla dose piena per sito e alla velocità massima, un incremento della velocità di infusione delle successive somministrazioni può essere considerato a discrezione del paziente e in base al giudizio degli operatori sanitari.

Infusione a spinta manuale



La velocità di infusione iniziale raccomandata non deve superare 0,5 ml/min/sito (30 ml/ora/sito).

Se ben tollerata (vedere anche paragrafo 4.4), la velocità di infusione può essere aumentata fino a 2,0 ml/min/sito (120 ml/ora/sito). Successivamente, se il paziente tollera le infusioni iniziali alla dose piena per sito e alla velocità massima, un incremento della velocità di infusione delle successive somministrazioni può essere considerato a discrezione del paziente e in base al giudizio degli operatori sanitari.

Può essere necessario un ago di calibro 24 o più grande (cioè con un calibro più piccolo) per consentire ai pazienti l'infusione a velocità più elevate. L'uso di aghi più piccoli (ovvero con un calibro più grande) può rendere più difficile la somministrazione manuale di «Hizentra». È possibile impiegare un solo sito di infusione per siringa. Se fosse necessaria la somministrazione di una ulteriore siringa di «Hizentra», deve essere utilizzato un nuovo ago sterile per iniezione e il sito di infusione deve essere cambiato.

Se si utilizza una siringa pre-riempita di «Hizentra» per la somministrazione a spinta manuale, si raccomanda l'uso di siringhe pre-riempite da 5 ml, 10 ml o 20 ml.

Confezioni autorizzate:

EU/1/11/687/023 A.I.C.: 041157239 /E In base 32: 1780MR

200 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (polimero) 50 ml - 1 siringa pre-riempita

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di uno PSUR e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, ematologo, immunologo, neurologo (RNRL).

25A01040

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 14 febbraio 2025.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (R.O.F.). (Delibera n. 48).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 100, commi secondo e terzo della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'art. 4, attuativo della citata disposizione di rango costituzionale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (1/DEL/2010) e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito R.O.F.);

Visto il regolamento del Consiglio di Presidenza, approvato con deliberazione n. deliberazione n. 229/CP/2024 in data 7 giugno 2024;

Vista la determina n. 39 del 23 dicembre 2024, con la quale il Presidente della Corte dei conti, sulla base della nota del 10 dicembre 2024, n. 10189, con cui il Segretario generale ha manifestato l'esigenza di rendere la struttura organizzativa del Segretariato generale più aderente alle mutate esigenze funzionali dell'istituto, ha ritenuto di formulare una proposta di modifica al vigente testo del R.O.F.;

Acquisito il parere positivo del Collegio dei revisori durante la seduta n. 11 del 19 novembre 2024;

Acquisito ai sensi dell'art. 11, comma 5, della deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza il parere positivo del consiglio di amministrazione nella seduta del 27 novembre 2024;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto, prot. n. 3475 del 20 dicembre 2024, di richiesta di convocazione dell'adunanza delle Sezioni riunite, in sede deliberante, per statuire in merito alla «Proposta di aggiornamento del vigente "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti" adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2010 in data 26 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 121/2024 del 23 dicembre 2024 di convocazione dell'adunanza delle Sezioni riunite;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2025 con il quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento



degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti;

Preso atto della proposta formulata dalla Commissione bilancio e dalla Commissione per il regolamento e gli atti normativi nell adunanza 4-5 febbraio 2025;

Visto il deliberato assunto nell'adunanza del 4-5 febbraio 2025;

Delibera

di adottare il seguente regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (R.O.F.)

Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti.

2. Resta salvo quanto stabilito dalle norme di attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale, nonché dalle norme di legge in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici della Corte dei conti.

3. Il regolamento individua gli uffici centrali e regionali di livello dirigenziale e le funzioni ad essi affidate.

4. Gli uffici di livello non dirigenziale, fatte salve le strutture interne dell'Ufficio di Gabinetto e gli altri uffici di supporto alla presidenza, sono individuati, in sede di prima applicazione, nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione. Il Segretario generale ed i dirigenti di prima fascia con atti di natura non regolamentare, nell'ambito delle rispettive competenze e nell'invarianza della dotazione organica, curano la definizione dei compiti ed eventuali rimodulazioni organizzative.

5. In relazione all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'art. 11, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in attuazione dell'art. 100, terzo comma, della Costituzione — ferme restando la dotazione finanziaria annualmente stabilita dalla legge di bilancio, la dotazione organica del personale di magistratura stabilita dalla legge e la dotazione organica del personale amministrativo di cui alla tabella 2 allegata al presente regolamento — alle misure relative agli uffici della Corte dei conti, ivi comprese le risorse umane e finanziarie, non si applicano i limiti relativi alle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. I relativi bilanci preventivi e consuntivi sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

Art. 2.
Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici amministrativi della Corte dei conti è improntata ai seguenti criteri:

a) distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di attuazione e gestione;

b) potenziamento delle funzioni di indirizzo, controllo, programmazione e coordinamento;

c) responsabilità e funzionalità rispetto ai programmi ed agli obiettivi, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità;

d) concentrazione dell'esercizio delle funzioni omogenee e unificazione delle strutture organizzative che svolgono attività logistiche e strumentali;

e) trasparenza ed imparzialità;

f) sviluppo delle competenze e delle conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi, anche attraverso la formazione continua del personale;

g) miglioramento dei servizi anche attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche e telematiche;

h) garanzia delle pari opportunità.

Capo II
PRESIDENTE

Art. 3.
Il Presidente

1. Il Presidente della Corte dei conti, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le funzioni di indirizzo politico-istituzionale e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Segretario generale, quale unico centro di responsabilità amministrativa. Il Presidente è il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale.

2. Il Presidente svolge, inoltre, le seguenti funzioni e compiti:

a) presiede il Consiglio di Presidenza e il Consiglio di amministrazione;

b) conferisce, con propri decreti, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale e sottoscrive i relativi contratti;

c) determina l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale a norma di leggi e di regolamenti;

d) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito;

e) svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti;

f) valuta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ai propri atti di indirizzo.



3. Il Presidente della Corte si avvale della diretta collaborazione del Segretario generale e dei Vicesegretari generali, da lui nominati, d'intesa con il Consiglio di Presidenza, per un periodo di quattro anni.

4. Il Presidente si avvale, altresì, del Capo di Gabinetto, degli altri magistrati addetti alla presidenza, del dirigente e di tutto il personale assegnato all'Ufficio di Gabinetto nonché degli altri uffici di supporto di cui al successivo art. 5.

5. L'Ufficio di Gabinetto e gli altri uffici di supporto al Presidente sono organizzati con decreto del Presidente della Corte, ai sensi dell'art. 98 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

6. Il Presidente della Corte si avvale del Comando carabinieri Corte dei conti per i servizi di vigilanza, sicurezza, assistenza alle udienze e d'onore. Il Capo di Gabinetto assicura il raccordo diretto con il Comandante del medesimo reparto dell'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coadiuva il Presidente della Corte nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali quale organo di governo dell'Istituto e nelle sue relazioni interne ed esterne alla Corte. Alle attività svolte dall'Ufficio di Gabinetto e dai magistrati addetti alla presidenza, nominati con provvedimento del Presidente sentito il Consiglio di Presidenza, sovrintende il Capo di Gabinetto, coordinandone i lavori e raccordandoli con gli altri uffici di supporto al Presidente. Al servizio di coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto, di livello dirigenziale non generale, è affidata la gestione amministrativa dell'ufficio stesso e di tutti gli altri uffici di supporto al Presidente. All'Ufficio di Gabinetto è assegnato un contingente di personale amministrativo non superiore a trenta unità. Il Capo di Gabinetto, gli altri magistrati addetti alla presidenza, il dirigente ed il personale addetto all'Ufficio di Gabinetto sono scelti fiduciariamente dal Presidente della Corte. Le funzioni di cui al presente comma e al successivo art. 5 sono svolte dai magistrati in posizione aggiuntiva, secondo i criteri adottati dal Consiglio di Presidenza.

2. Il Presidente della Corte, in aggiunta ai magistrati, al dirigente ed al personale di cui al comma 4 del precedente articolo, individua il personale con compiti di diretta collaborazione – chiamato a responsabilità e ad obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli – anche tra il personale degli uffici di supporto al Presidente, della segreteria del segretario generale e della segreteria del Consiglio di Presidenza. A tale individuazione il Presidente provvede con proprio decreto, fissando la durata dei relativi incarichi di collaborazione, non superiori a quaranta, sulla base delle motivate segnalazioni dei magistrati responsabili, sentito il Segretario generale per i riflessi di natura finanziaria. Il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali non usufruisce di alcuna erogazione a titolo di compensi accessori a carico del Fondo unico di amministrazione nel periodo della diretta collaborazione.

3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività dell'Ufficio di Gabinetto provvede il Segretario generale, eventualmente assegnando, qualora richieste, ulteriori unità di personale alla diretta collaborazione del Presidente della Corte, in numero non superiore al trenta per cento delle unità complessivamente previste per l'Ufficio di Gabinetto dal precedente comma 1.

4. L'Ufficio di Gabinetto, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituisce un centro autonomo di spesa, competente anche per le esigenze degli altri uffici di supporto al Presidente. La gestione dei relativi stanziamenti di bilancio, nonché l'impiego delle risorse umane e strumentali, è attribuita alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti al dirigente del servizio di coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto, e che può avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Segretariato generale per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

Art. 5.

Uffici di supporto al Presidente

1. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza, sceglie il magistrato responsabile dell'ufficio stampa tra i magistrati della Corte in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. All'ufficio stampa è addetto, altresì, un altro magistrato, in possesso dei medesimi requisiti e con funzioni di portavoce, scelto fiduciariamente dal Presidente della Corte. Sulla base delle direttive impartite dal Presidente, il magistrato responsabile dell'ufficio stampa, coadiuvato dal magistrato addetto al medesimo ufficio, cura l'immagine dell'Istituto, promuove i rapporti con gli organi di informazione, favorisce la conoscenza della Corte e delle sue funzioni attraverso la comunicazione delle pronunce adottate in sede giurisdizionale e di controllo e assume la responsabilità redazionale del sito internet istituzionale. L'ufficio stampa assicura, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione istituzionale attraverso comunicati stampa, pubblicazioni, informative, dossier, audiovisivi e strumenti telematici e contribuisce alla maggiore efficacia dell'esercizio del controllo sulla gestione, comunicando, previa autorizzazione del Presidente, agli organi di informazione, i risultati del controllo medesimo nei modi e nelle forme concordate con i presidenti delle competenti sezioni.

2. Il Presidente della Corte, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale anche dell'ufficio legale e documentazione, composto da un massimo di tre magistrati nominati dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, uno dei quali con funzioni di magistrato responsabile dell'ufficio medesimo. L'ufficio legale e documentazione svolge le seguenti funzioni:

a) studi, ricerche e consulenza giuridica in materia amministrativa, richiesti dal Presidente della Corte, anche su proposta del Segretario generale;



b) cura del contenzioso che vede coinvolto l'Istituto nel suo complesso ovvero suoi organi, ad eccezione di quello concernente il Consiglio di Presidenza, anche su proposta del Segretario generale;

c) rilevazione e analisi dell'attività parlamentare e governativa inerente all'organizzazione e alle funzioni della Corte dei conti;

d) raccolta sistematica degli atti di convegni, conferenze ed altre manifestazioni che presentino attinenza con le funzioni e l'ordinamento della Corte dei conti.

3. Il Presidente della Corte, per la gestione dei rapporti europei e internazionali, ivi inclusi i rapporti con la Corte dei conti europea, con le istituzioni superiori di controllo e con altri enti e organismi internazionali, si avvale dell'Ufficio affari internazionali di cui al vigente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo. L'Ufficio affari internazionali è composto da quattro magistrati, in posizione aggiuntiva, nominati direttamente dal Presidente della Corte, uno dei quali assegnato alle funzioni requirenti, per il quale è sentito il Procuratore generale. A uno dei quattro il Presidente assegna le funzioni di magistrato responsabile dell'ufficio.

4. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ai sensi delle norme vigenti in materia, con riguardo a tutti gli uffici amministrativi della Corte. Le attività di controllo strategico possono essere svolte, in base a decreto del Presidente della Corte, da un organo monocratico ovvero collegiale, composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi il Presidente della Corte individua il presidente del collegio, sentito il Consiglio di Presidenza, tra i magistrati della Corte con qualifica di presidente di sezione e gli altri componenti tra soggetti dotati dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

5. Ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009 il Presidente della Corte può avvalersi, per la gestione delle trattazioni classificate della segreteria centrale di sicurezza, di un magistrato da lui direttamente nominato.

Capo III

SEGRETARIO GENERALE

Art. 6.

Segretario generale

1. Il Segretario generale è il vertice dell'organizzazione amministrativa ed è titolare delle seguenti funzioni:

a) collabora direttamente con il Presidente della Corte dei conti;

b) propone al Presidente della Corte dei conti la nomina dei Vicesegretari generali ed assegna ad uno di essi le funzioni vicarie;

c) propone al Presidente, sentiti i dirigenti di prima fascia, le modifiche all'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'invarianza della dotazione organica, al fine di assicurare che il livello delle relative competenze amministrative sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire ed alle esigenze di semplificazione amministrativa, con riguardo anche all'evoluzione dell'ordinamento;

d) cura l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa definiti dal Presidente anche attraverso l'emanazione di specifiche direttive;

e) coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza dei dirigenti;

f) adotta le iniziative necessarie al coordinamento fra le strutture del Segretariato generale e fra queste e gli uffici regionali;

g) sovrintende, avvalendosi dei competenti dirigenti di prima fascia, alla organizzazione, anche logistica, degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

h) conferisce, con propri decreti, sentiti i competenti dirigenti di prima fascia, gli incarichi di direzione ai dirigenti di uffici dirigenziali di seconda fascia e sottoscrive i relativi contratti;

i) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, nei casi di inerzia di questo;

j) sentiti i dirigenti di prima fascia, determina i programmi e definisce le direttive per dare attuazione agli indirizzi del Presidente definiti nella direttiva annuale;

k) valuta la dirigenza di seconda fascia, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia;

l) assicura il coordinamento e la vigilanza degli uffici amministrativi e di supporto all'attività istituzionale;

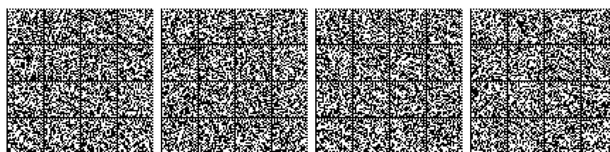
m) in osservanza delle previsioni del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, cura il coordinamento della programmazione e della gestione finanziaria ed economica, il controllo e la valutazione della spesa, dei costi e della gestione, la definizione dei modelli contabili, nonché i rapporti con il Consiglio di Presidenza nell'ambito dei procedimenti relativi ai documenti contabili;

n) gestisce il fondo perequativo per i magistrati della Corte dei conti di cui all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità ed i criteri definiti dal Consiglio di Presidenza;

o) vigila sull'attività dei responsabili dei procedimenti individuati sulla base della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

p) promuove e resiste alle liti, in rappresentanza dell'amministrazione, con il potere di conciliare e transigere, anche con riferimento alle controversie individuali di lavoro;

q) presiede il comitato per l'informatica e si avvale, per lo svolgimento dei relativi compiti, di un magistrato, scelto dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, fra i magistrati con qualifica non inferiore a consigliere, con funzione di referente per gli indirizzi strategici dei



servizi informativi automatizzati e cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 16, comma 4. Il magistrato referente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta;

r) richiede, nelle materie di propria competenza, pareri agli organi consultivi, nonché valutazioni ad organi tecnici anche esterni alla Corte;

s) corrisponde alle richieste degli organi di controllo e risponde alle osservazioni formulate da questi;

t) promuove la specialistica formazione del personale assegnato al servizio ispettivo di cui al successivo art. 7 e l'eventuale istituzione di ulteriori corpi ispettivi della Corte dei conti;

u) fornisce gli strumenti ed il personale necessari per il funzionamento dei comitati per le pari opportunità;

v) nomina i referenti informatici presso gli uffici centrali e regionali;

w) garantisce ed assicura la comunicazione interna e nomina, a tal fine, un responsabile della redazione intranet;

x) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, da regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il Segretario generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dai Vicesegretari generali.

3. La segreteria del Segretario generale, di livello non dirigenziale, coadiuva il Segretario generale nello svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso e delle relazioni interne ed esterne alla Corte.

4. Sono poste alle dirette dipendenze del segretario generale le seguenti strutture:

a) servizio ispettivo;

b) servizio bilancio;

c) ufficio statistica del Segretariato generale;

d) servizio per il trattamento economico e quiescenza magistrati;

e) struttura di supporto alla biblioteca.

5. Il Segretario generale può affidare a dirigenti di seconda fascia il coordinamento di gruppi di lavoro specifici a supporto delle proprie funzioni istituzionali, su richiesta del Presidente della Corte dei conti o dandone, comunque, preventiva informazione al Presidente medesimo.

6. Il Segretario generale può istituire gruppi di lavoro e di studio per lo svolgimento di attività a supporto delle proprie funzioni.

7. Il Segretario generale può chiedere al Presidente della Corte di avvalersi della collaborazione della Scuola di alta formazione «Francesco Staderini» per far fronte a specifiche esigenze formative e, in raccordo con il servizio per la formazione e l'aggiornamento della Direzione generale gestione delle risorse umane per la gestione di corsi per il personale amministrativo.

Art. 7.

Servizio ispettivo

1. Il servizio ispettivo, di livello dirigenziale non generale, svolge specifiche indagini su richiesta del Segretario generale. Allo stesso è assegnato un congruo contingente di personale amministrativo.

2. Il Presidente della Corte può avvalersi del servizio ispettivo per lo svolgimento, anche su richiesta dei presidenti delle sezioni di controllo, di specifici accertamenti a supporto delle attività di controllo sulla gestione.

3. Il Segretario generale individua il personale da assegnare al servizio sulla base delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite dagli interessati, tenuto anche conto delle specifiche attività di cui al comma precedente, ed attribuisce gli stanziamenti per le missioni.

4. Il coordinamento del servizio è affidato, con provvedimento del Segretario generale, ad un dirigente di seconda fascia, che cura l'organizzazione e la supervisione dei lavori ed il controllo della qualità delle prestazioni eseguite.

Art. 8.

Servizio bilancio

1. Il servizio bilancio, di livello dirigenziale non generale, svolge le funzioni ed i compiti inerenti alle seguenti aree funzionali:

a) formazione dei documenti di programmazione e di bilancio, in attuazione delle linee di indirizzo definite dal Segretario generale, in aderenza alle direttive del Presidente della Corte, ai principi dell'ordinamento contabile ed alle disposizioni del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità;

b) tenuta informatizzata delle scritture contabili e monitoraggio dei relativi flussi finanziari;

c) gestione del sistema di contabilità economico-analitica e patrimoniale in aderenza alle norme di contabilità pubblica e del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità. Definizione delle modalità di rilevazione e ripartizione dei costi.

Art. 9.

Ufficio statistica del Segretariato generale

1. L'Ufficio statistica del Segretariato generale, di livello non dirigenziale, cura la gestione e l'analisi dei dati statistici relativi alla Corte dei conti, anche a supporto del sistema di controllo di gestione e del sistema di valutazione e controllo strategico dell'Istituto.

2. L'Ufficio statistica del Segretariato generale riferisce previamente al servizio statistico della presidenza di cui all'art. 1, comma 6, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, ai fini del coordinamento e della comunicazione esterna dei dati statistici relativi all'Istituto.

3. Il Segretario generale individua il personale da assegnare all'ufficio di cui al comma precedente sulla base delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite dagli interessati.



Art. 10.

Servizio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati

1. Il servizio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati, di livello dirigenziale non generale, cura – alle dirette dipendenze del Vicesegretario generale all'uopo delegato – il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati della Corte dei conti. Allo stesso è assegnato un congruo contingente di personale amministrativo.

Capo IV

ORGANI COLLEGIALI E UFFICI GENERALI

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si pronuncia nei casi previsti dal regolamento autonomo di amministrazione e contabilità e dal presente regolamento, nonché su richiesta del Presidente, del Segretario generale o di almeno un terzo dei componenti del collegio, su ogni specifica questione amministrativa o contabile.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato ogni due anni con decreto del Presidente, è presieduto dal Presidente della Corte, o da un magistrato da lui delegato per ciascuna seduta, ed è composto dal Segretario generale, dai Vicesegretari generali e dai dirigenti di prima fascia preposti alle quattro direzioni generali. Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione, per tutta la durata dello stesso e senza possibilità di immediata riconferma, un magistrato e un dirigente di seconda fascia assegnati alle strutture centrali della Corte nonché un magistrato e un dirigente di seconda fascia assegnati alle strutture regionali. La nomina dei magistrati è disposta dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza. I dirigenti chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione sono designati dal segretario generale.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio di amministrazione si pronuncia con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono assistere i componenti del collegio dei revisori dei conti. Il segretario del Consiglio è scelto dal Segretario generale e provvede alla verbalizzazione delle sedute.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è titolare delle funzioni ad esso attribuite dal regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, fatta salva ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due magistrati contabili, di cui uno anche a riposo, fra i quali è scelto il Presidente, e da un professore ordinario di diritto pubblico o discipline analoghe. Il Collegio è nominato dal Presidente della Corte, su proposta del segretario generale previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza, con un mandato triennale, rinnovabile una sola volta. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.

Art. 13.

Scuola di alta formazione «Francesco Staderini»

1. La Scuola di alta formazione «Francesco Staderini» esercita le funzioni ed assume l'ordinamento di cui alla deliberazione istitutiva approvata dal Consiglio di Presidenza.

Art. 14.

Servizio massimario e rivista

1. Il servizio massimario e rivista è composto da un congruo numero di magistrati, individuati dal Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza, di cui uno con funzioni di responsabile dell'ufficio.

2. Il servizio massimario e rivista:

a) cura la massimazione delle sentenze, deliberazioni e determinazioni emesse dalla Corte;

b) provvede all'aggiornamento e alla gestione dell'archivio della giurisprudenza della Corte sulla base della banca dati del sistema informativo della Corte stessa e di eventuali altre banche dati a questa collegate;

c) effettua, su richiesta dei magistrati interessati e dei dirigenti e funzionari preposti agli uffici della Corte, la ricerca di informazioni giuridiche contenute nelle predette banche dati;

d) cura la redazione della «Rivista della Corte dei conti», anche in forma telematica.

Art. 15.

Biblioteca

1. La biblioteca della Corte dei conti ha carattere di biblioteca speciale nelle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, con sezioni dedicate ad altre scienze e alla cultura generale. La biblioteca è accessibile ad utenti esterni compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sua funzione di servizio.

2. La biblioteca utilizza sistemi informativi automatizzati per la gestione in rete dei servizi. Nelle sedi regionali e presso le sedi distaccate della Corte possono essere istituiti punti di accesso ai servizi della biblioteca della Corte.

3. Alla biblioteca della Corte sovrintende un comitato scientifico di tre magistrati nominati dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza. Il comitato formula proposte al Segretario generale sulle risorse finanziarie ritenute necessarie per il funzionamento della biblioteca e per l'acquisizione di pubblicazioni da destinare alle sedi regionali. Il comitato effettua la scelta delle opere da acquisire per le esigenze della biblioteca della Corte. Il Segretario generale, sentito il comitato, definisce l'orga-



nizzazione dei servizi, il loro funzionamento e le regole di accesso degli utenti esterni. Il comitato si avvale della struttura di supporto di cui all'art. 6, comma 4, lettera *e)*.

4. La struttura di supporto, di livello non dirigenziale, operante presso la biblioteca, cura la gestione amministrativa in raccordo con il consegnatario, la tenuta degli inventari, dei registri e di ogni altra scrittura necessaria ad evidenziare la consistenza ed il movimento delle pubblicazioni. Ad esso è preposto un direttore in possesso, preferibilmente, di competenze specifiche in materia.

Art. 16.

Comitato per l'informatica e magistrato referente per i servizi informativi automatizzati

1. Il comitato per l'informatica è organo consultivo del Segretario generale in materia di informatizzazione dei servizi della Corte dei conti.

2. Il comitato per l'informatica è composto dal Segretario generale, dal magistrato referente per i servizi informativi automatizzati, dal dirigente di prima fascia dei servizi informativi automatizzati, dal dirigente di prima fascia della Direzione generale gestione affari generali, da tre magistrati scelti dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, tra i magistrati appartenenti alle diverse aree funzionali in possesso, per l'attività svolta e le esperienze maturate, di specifica attitudine all'incarico da ricoprire. Il comitato è, di norma, presieduto dal magistrato referente per i servizi informativi automatizzati, su delega del segretario generale.

3. Il comitato per l'informatica è convocato con cadenza almeno bimestrale e alle riunioni possono essere invitati a partecipare i magistrati e dirigenti interessati all'argomento posto all'ordine del giorno, nonché esperti anche esterni alla pubblica amministrazione.

4. Il magistrato referente per i servizi informativi automatizzati adempie, nell'ambito di competenza della Corte dei conti e in aderenza agli indirizzi generali per l'azione amministrativa definiti annualmente dal Presidente, ai compiti strategici di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, formula al Presidente e al Segretario generale le proposte di attivazione o d'implementazione dei programmi d'informatizzazione delle attività riguardanti le funzioni giurisdizionali e di controllo, nonché di quelle relative alla definizione degli indirizzi e delle linee programmatiche per lo sviluppo dei servizi informatici e telematici. Coadiuva il Segretario generale nel monitoraggio delle iniziative realizzate e della loro rispondenza agli indirizzi programmatici. Resta ferma la responsabilità operativa e per i risultati conseguiti del dirigente incaricato della Direzione generale di cui all'art. 21.

5. Il magistrato referente per i servizi informativi automatizzati si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, del dirigente di prima fascia incaricato della Direzione generale di cui all'art. 21 e si avvale, in raccordo con il medesimo dirigente, degli uffici tecnici e amministrativi della struttura.

Capo V

UFFICI CENTRALI

Sezione I

SEGRETARIATO GENERALE

Art. 17.

Segretariato generale

1. Il Segretariato generale si articola nelle seguenti direzioni generali, da esso funzionalmente dipendenti:

a) Direzione generale gestione affari generali;

b) Direzione generale gestione risorse umane;

c) Direzione generale controllo e vigilanza;

d) Direzione generale sistemi informativi automatizzati.

Art. 18.

Direzione generale gestione affari generali

1. La Direzione generale gestione affari generali esercita le funzioni ed i compiti inerenti alle seguenti aree funzionali:

a) gestione del piano generale di organizzazione per il funzionamento delle sedi centrali e periferiche della Corte dei conti su tutto il territorio nazionale. Predisposizione ed aggiornamento del piano triennale dei lavori e dell'acquisizione di beni e servizi, in applicazione degli atti di indirizzo del Presidente e di coordinamento del Segretario generale;

b) proposta al Segretario generale del piano annuale per la ripartizione dei fondi del pertinente centro di responsabilità tra i diversi centri di spesa regionali, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti degli uffici regionali della Corte ed in relazione alle disponibilità finanziarie;

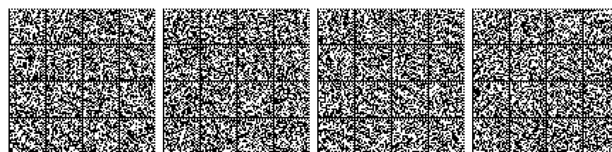
c) attività di coordinamento e consulenza relativamente alla gestione delle strutture periferiche, monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei titolari dei centri di spesa regionali;

d) attività negoziale per l'acquisizione di beni e servizi e lavori ai sensi della normativa generale di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, oltre che attraverso il ricorso al sistema delle convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino, nonché del cassiere;

f) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attività istituzionali, ed in particolare, del servizio corrispondenza, del servizio automobilistico, del servizio di portineria e custodia, degli archivi, della telefonia, della fotoriproduzione e della stampa;

g) gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti tecnologici;



h) predisposizione della documentazione tecnica a supporto dell'attività contrattuale, redazione dei capitolati di gara, formulazione dei pareri di congruità sui prezzi di forniture e lavori, assistenza, controllo e collaudo della regolare esecuzione degli interventi richiesti alle imprese, sia in sede centrale che regionale;

i) rilevamento, analisi e gestione delle esigenze logistiche degli uffici centrali e regionali ed attuazione delle misure atte al soddisfacimento delle stesse; rapporti con l'Agenzia del demanio.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale gestione affari generali è articolata nelle seguenti strutture, di livello dirigenziale non generale, le cui specifiche attribuzioni sono stabilite dal dirigente di prima fascia con atti organizzativi di natura non regolamentare:

a) servizio gare;

b) servizio acquisti;

c) servizio strutture regionali;

d) servizio supporti ausiliari;

e) servizio tecnico.

3. Il dirigente del servizio di cui alla lettera *e)* del comma precedente deve essere in possesso di specifica professionalità.

4. Nell'ambito della direzione generale opera anche l'ufficio per le relazioni con il pubblico, di livello non dirigenziale, con il compito di garantire ai cittadini l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'ufficio opera in raccordo con l'ufficio stampa e con gli altri uffici della Corte dei conti.

5. Costituiscono ulteriori articolazioni della direzione generale, di livello non dirigenziale, la segreteria della direzione generale, l'ufficio del consegnatario e l'ufficio del cassiere.

Art. 19.

Direzione generale gestione risorse umane

1. La Direzione generale gestione risorse umane esercita le funzioni ed i compiti inerenti alle seguenti aree funzionali:

a) gestione del personale amministrativo e del personale dirigenziale, ivi compresi il trattamento giuridico, economico - fondamentale ed accessorio - e pensionistico;

b) supporto al Consiglio di Presidenza per la gestione dei concorsi di magistratura;

c) gestione del sistema informativo del personale e tenuta dell'anagrafe degli incarichi;

d) sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione;

e) gestione dei procedimenti disciplinari.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale gestione risorse umane è articolata nelle seguenti strutture, di livello dirigenziale non generale, le cui specifiche attribuzioni sono stabilite dal dirigente di prima fascia con atti organizzativi di natura non regolamentare:

a) servizio concorsi;

b) servizio mobilità;

c) servizio per il trattamento giuridico del personale amministrativo;

d) servizio per il trattamento economico e quiescenza del personale amministrativo;

e) servizio per il contenzioso del lavoro;

f) servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale presso il Segretariato generale.

3. Costituiscono ulteriore articolazione della direzione generale, di livello non dirigenziale, la segreteria della direzione generale, l'ufficio per le relazioni sindacali e l'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Art. 20.

Direzione generale controllo e vigilanza

1. La Direzione generale controllo e vigilanza esercita le funzioni ed i compiti inerenti alle seguenti aree funzionali:

a) attività di supporto al controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b) controllo della gestione degli uffici amministrativi e di supporto alle attività istituzionali della Corte dei conti;

c) attività di supporto alle funzioni del Nucleo di valutazione;

d) attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza;

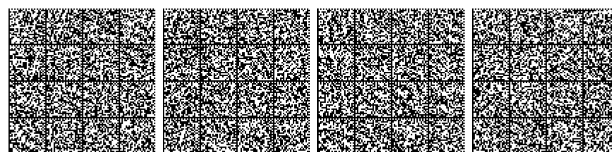
e) studio e sperimentazione degli indicatori di gestione per la misurazione e la valutazione comparativa di costi, modi, tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

f) coordinamento degli adempimenti connessi alla disciplina in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro nonché di vigilanza sanitaria su tutto il territorio nazionale;

g) monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei titolari dei centri di spesa regionali relativamente alle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di vigilanza sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il dirigente di prima fascia preposto alla direzione è individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché quale datore di lavoro del personale in servizio presso la sede centrale di Roma secondo la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale veste vengono riconosciuti al medesimo tutti i poteri autonomi decisionali e di spesa necessari per l'espletamento della funzione attribuita, in stretta sinergia con i competenti servizi delle direzioni generali.

3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale controllo e vigilanza è articolata nelle seguenti strutture, di livello dirigenziale non gene-



rale, le cui specifiche attribuzioni sono stabilite dal dirigente di prima fascia con atti organizzativi di natura non regolamentare:

a) servizio di supporto al controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b) servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro;

c) servizio di supporto al nucleo di valutazione;

d) servizio di controllo della gestione.

4. Il servizio di cui alla lettera *a)* del precedente comma risponde funzionalmente ad un magistrato, scelto dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, fra i magistrati con qualifica non inferiore a consigliere, con funzione di responsabile del servizio. Il magistrato responsabile dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

5. Il dirigente del servizio di cui alla lettera *b)* del comma 3 deve essere in possesso di specifica professionalità ed esperienza.

6. Costituiscono ulteriore articolazione della direzione generale, di livello non dirigenziale, la segreteria della direzione generale, nonché l'ufficio di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 21.

Direzione generale sistemi informativi automatizzati

1. La Direzione generale sistemi informativi automatizzati esercita le funzioni ed i compiti inerenti alle seguenti aree funzionali:

a) progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti, nell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche definite dal Segretario generale;

b) integrazione e interconnessione dei sistemi informativi della Corte dei conti nel rispetto degli *standard* definiti anche in armonia con le norme comunitarie;

c) interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni attraverso il sistema pubblico di connettività (SPC);

d) svolgimento, nell'area di competenza della Corte dei conti, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei compiti di cui all'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ulteriori provvedimenti normativi specifici riguardanti l'informatizzazione dei settori istituzionali della Corte dei conti;

e) acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1997, n. 452;

f) pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti di beni e servizi informatici per i quali non è richiesto il parere obbligatorio da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

g) predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica degli uffici centrali e periferici della Corte dei conti relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, nell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche definite dal Segretario generale;

h) proposte al Comitato per l'informatica;

i) designazione e coordinamento dei referenti informatici presso gli uffici centrali e regionali.

2. Il dirigente di prima fascia preposto alla Direzione generale sistemi informativi automatizzati, in possesso di specifica professionalità informatica, è il dirigente responsabile per i sistemi medesimi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

3. La Direzione generale sistemi informativi automatizzati è articolata nelle seguenti strutture di livello dirigenziale non generale, le cui specifiche attribuzioni sono stabilite dal dirigente di prima fascia con atti organizzativi di natura non regolamentare:

a) servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti;

b) servizio per la gestione dei progetti applicativi;

c) servizio per la gestione del centro unico dei servizi;

d) servizio per la gestione ed il coordinamento dei servizi informatici e telematici presso le sedi regionali;

4. Ai servizi di livello dirigenziale non generale di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* del comma precedente, dovranno essere preposti dirigenti con comprovata competenza ed esperienza nel settore dei sistemi informativi.

5. Costituisce ulteriore articolazione della direzione generale la segreteria della direzione generale, di livello non dirigenziale.

Sezione II

UFFICI DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEDE CENTRALE

Art. 22.

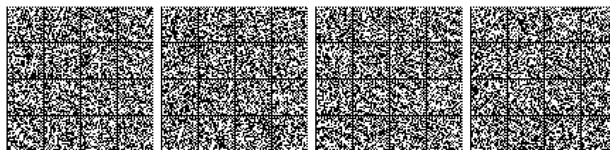
Strutture di supporto al Consiglio di Presidenza

1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, di livello dirigenziale non generale, e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio di Presidenza, di livello non dirigenziale, restano disciplinati dal regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Art. 23.

Struttura di supporto al direttore della Scuola di alta formazione «Francesco Staderini»

1. La struttura di supporto, di livello dirigenziale non generale, cura le attività di supporto al direttore della Scuola di cui all'art. 13. Alla struttura è assegnato dal Segretario generale un congruo contingente di personale amministrativo.



Art. 24.

Struttura di supporto al servizio massimario e rivista

1. La struttura di supporto al servizio massimario e rivista, di livello non dirigenziale, cura le attività di supporto alle attribuzioni del servizio di cui all'art. 14. Alla struttura è assegnato un congruo contingente di personale amministrativo.

Art. 25.

Struttura di supporto al collegio di controllo sulle spese elettorali e fonti di finanziamento

1. La struttura di supporto al collegio di controllo sulle spese elettorali e fonti di finanziamento, di livello non dirigenziale, cura le attività di supporto al collegio, ed alla stessa è assegnato un congruo contingente di personale amministrativo.

Art. 26.

Segreteria unica delle sezioni riunite

1. La segreteria unica delle sezioni riunite, di livello dirigenziale non generale, cura gli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni di controllo, giurisdizionali, deliberanti, consultive, comprese le funzioni di verbalizzazione delle sedute, e svolge compiti di collaborazione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la segreteria unica delle sezioni riunite è articolata nelle seguenti strutture di supporto di livello non dirigenziale:

a) struttura di supporto alle sezioni riunite in sede di controllo;

b) struttura di supporto alle sezioni riunite in sede giurisdizionale, deliberante e consultiva.

3. Le ulteriori unità organizzative di livello non dirigenziale sono stabilite con atto non regolamentare del Presidente delle sezioni riunite, sentito il Segretario generale.

Art. 27.

Segreteria unica sezioni di appello

1. La segreteria unica sezioni di appello, di livello dirigenziale non generale, cura, in raccordo con i presidenti delle sezioni giurisdizionali di appello, gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività delle sezioni giurisdizionali centrali di appello, e, in raccordo con il Presidente della Corte, la tenuta di un ruolo unico di tutte le impugnazioni proposte alle sezioni centrali contro le decisioni emesse in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti delle sezioni.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la segreteria unica sezioni di appello è articolata nei seguenti uffici:

a) segreteria della I sezione giurisdizionale centrale di appello, di livello non dirigenziale;

b) segreteria della II sezione giurisdizionale centrale di appello, di livello non dirigenziale;

c) segreteria della III sezione giurisdizionale centrale di appello, di livello non dirigenziale;

d) ufficio del ruolo generale dei giudizi d'appello, di livello non dirigenziale.

3. Le segreterie delle sezioni giurisdizionali centrali di appello curano gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività di ciascuna sezione e svolgono gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. L'ufficio del ruolo generale dei giudizi d'appello cura gli adempimenti di segreteria e di cancelleria relativi alle impugnazioni di cui al comma 1, fino all'assegnazione dei giudizi, con decreto del Presidente, a ciascuna sezione centrale. Per tali giudizi il numero di repertorio del ruolo generale, a carattere progressivo, costituisce elemento di identificazione del procedimento nel successivo svolgimento del giudizio.

Art. 28.

Segreteria della procura generale

1. La segreteria della procura generale, di livello dirigenziale non generale, cura gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali della procura generale.

Art. 29.

Segreterie e servizi di supporto alle sezioni ed agli uffici centrali di controllo

1. Le segreterie ed i servizi di supporto alle sezioni ed agli uffici centrali di controllo sono posti alle dipendenze funzionali dei presidenti delle sezioni e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnato.

2. Alle segreterie ed ai servizi di supporto alle sezioni ed agli uffici centrali di controllo è assegnato personale con competenze amministrative e tecnico-economiche per lo svolgimento di compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, nonché di mansioni esecutive e di segreteria.

Art. 30.

Segreteria della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato

1. La segreteria della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, di livello dirigenziale non generale, supporta la sezione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo ed assicura anche il coordinamento del personale amministrativo assegnato ai servizi di supporto agli uffici di controllo di legittimità su atti di cui al successivo articolo.



Art. 31.

Strutture di supporto agli uffici di controllo di legittimità su atti

1. A supporto degli uffici di controllo di legittimità su atti nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'art. 4 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, operano le seguenti strutture di supporto, di livello non dirigenziale:

a) struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa;

c) struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo;

e) struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

f) struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

g) struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura.

Art. 32.

Segreteria della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

1. La segreteria della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, di livello dirigenziale non generale, supporta la sezione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo.

2. Presso la sezione operano altresì le seguenti strutture di livello non dirigenziale:

a) la segreteria tecnica;

b) la struttura di supporto al Collegio per il controllo concomitante;

c) la struttura di supporto al collegio di controllo sulle entrate, per l'attività di cui all'art. 7, comma 7, del regolamento sulle funzioni di controllo.

Art. 33.

Servizio di supporto alla sezione delle autonomie

1. Il servizio di supporto alla sezione delle autonomie, di livello dirigenziale non generale, svolge compiti di supporto alla sezione nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'art. 9 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo.

Art. 34.

Servizio di supporto alla sezione di controllo per gli affari europei e internazionali

1. Il servizio di supporto alla sezione di controllo per gli affari europei e internazionali, di livello dirigenziale non generale, cura il supporto alla sezione nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'art. 10 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo e delle altre funzioni ad essa intestate.

Art. 35.

Servizio di supporto alla sezione del controllo sugli enti

1. Il servizio di supporto alla sezione del controllo sugli enti, di livello dirigenziale non generale, cura il supporto alla sezione nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'art. 11 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo.

2. A supporto della sezione opera altresì una segreteria tecnica di livello non dirigenziale.

Capo VI

UFFICI REGIONALI

Sezione I

SERVIZI AMMINISTRATIVI UNICI REGIONALI

Art. 36.

Servizi amministrativi unici regionali

1. Presso ciascuna regione è istituito un servizio amministrativo unico regionale, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata delle funzioni di cui ai successivi commi 3 e 4. Ad esso è assegnato un contingente di personale.

2. I servizi amministrativi unici regionali dipendono funzionalmente dal Segretario generale.

3. Al servizio amministrativo unico regionale sono assegnate le seguenti funzioni da esercitarsi, nell'ambito di ciascuna regione, in attuazione delle direttive di secondo livello emanate dalle direzioni generali competenti per materia:

a) gestione del personale in servizio presso la sede regionale in materia di rilevamento delle presenze, trattamento economico accessorio, formazione e mobilità nell'ambito della sede;



b) adozione, nelle materie di competenza, di atti organizzativi di natura non regolamentare relativi agli uffici della sede;

c) esercizio delle attività delegate dall'amministrazione in materia di contenzioso del lavoro;

d) contrattazione integrativa territoriale e relazioni sindacali;

e) rappresentanza del Segretariato generale;

f) formulazione di proposte inerenti al fabbisogno e alla programmazione finanziaria;

g) gestione finanziaria, patrimoniale e degli immobili in uso alla sede regionale;

h) gestione dell'attività negoziale;

i) nomina e coordinamento del funzionario delegato, del consegnatario unico e del referente per le relazioni con il pubblico;

j) gestione e coordinamento dei servizi ausiliari comuni;

k) adozione delle misure occorrenti per la gestione, da parte della Direzione generale sistemi informativi automatizzati, dei servizi informatici e telematici presso la sede regionale;

l) gestione del protocollo unico per l'area organizzativa dell'amministrazione attiva;

m) gestione delle attività connesse alla procedura per lo scarto degli atti di archivio in sede regionale.

4. I dirigenti dei servizi amministrativi unici regionali, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, gestiscono, in attuazione delle direttive del Segretario generale, in raccordo funzionale con i presidenti delle sezioni e con i procuratori regionali, le attività relative alla mobilità del personale assegnato agli uffici di segreteria e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti in sede regionale, all'adozione di atti organizzativi di cui alla lettera *b)* del precedente comma, alla programmazione finanziaria ed alla gestione dei servizi ausiliari comuni. In relazione ad esigenze connesse all'ubicazione territoriale dei singoli uffici, i dirigenti dei servizi amministrativi unici regionali possono operare anche mediante delega delle proprie funzioni.

5. I dirigenti dei servizi amministrativi unici regionali sono individuati quali datori di lavoro del personale in servizio nell'ambito della sede territoriale, nei limiti e secondo la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Per l'espletamento delle funzioni amministrative in sede regionale sono istituiti i seguenti servizi:

a) servizio amministrativo unico della Regione Abruzzo;

b) servizio amministrativo unico della Regione Basilicata;

c) servizio amministrativo unico della Regione Calabria;

d) servizio amministrativo unico della Regione Campania;

e) servizio amministrativo unico della Regione Emilia-Romagna;

f) servizio amministrativo unico della Regione Friuli-Venezia Giulia;

g) servizio amministrativo unico della Regione Liguria;

h) servizio amministrativo unico della Regione Lombardia;

i) servizio amministrativo unico della Regione Marche;

j) servizio amministrativo unico della Regione Molise;

k) servizio amministrativo unico della Regione Puglia;

l) servizio amministrativo unico della Regione Sardegna;

m) servizio amministrativo unico della Regione Siciliana;

n) servizio amministrativo unico della Regione Toscana;

o) servizio amministrativo unico della Regione Umbria;

p) servizio amministrativo unico della Regione Veneto;

q) servizio amministrativo unico della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta.

Sezione II

UFFICI DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 37.

Segreterie delle sezioni giurisdizionali per le regioni a statuto ordinario

1. Le segreterie delle sezioni giurisdizionali per le regioni a statuto ordinario curano gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività di ciascuna sezione e svolgono gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Sono istituite le seguenti segreterie delle sezioni giurisdizionali per le regioni a statuto ordinario, di livello non dirigenziale:

a) segreteria della sezione giurisdizionale per l'Abruzzo;

b) segreteria della sezione giurisdizionale per la Basilicata;

c) segreteria della sezione giurisdizionale per la Calabria;

d) segreteria della sezione giurisdizionale per la Campania;

e) segreteria della sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna;

f) segreteria della sezione giurisdizionale per la Liguria;

g) segreteria della sezione giurisdizionale per la Lombardia;



h) segreteria della sezione giurisdizionale per le Marche;

i) segreteria della sezione giurisdizionale per il Molise;

j) segreteria della sezione giurisdizionale per il Piemonte;

k) segreteria della sezione giurisdizionale per la Puglia;

l) segreteria della sezione giurisdizionale per la Toscana;

m) segreteria della sezione giurisdizionale per l'Umbria;

n) segreteria della sezione giurisdizionale per il Veneto.

3. È istituita la segreteria della sezione giurisdizionale per il Lazio di livello dirigenziale non generale.

Art. 38.

Segreterie delle procure regionali per le regioni a statuto ordinario

1. Le segreterie delle procure per le regioni a statuto ordinario curano il supporto e la collaborazione all'attività di ciascuna procura regionale.

2. Sono istituite le seguenti segreterie delle procure per le regioni a statuto ordinario, di livello non dirigenziale:

a) segreteria della procura regionale per l'Abruzzo;

b) segreteria della procura regionale per la Basilicata;

c) segreteria della procura regionale per la Calabria;

d) segreteria della procura regionale per la Campania;

e) segreteria della procura regionale per l'Emilia-Romagna;

f) segreteria della procura regionale per la Liguria;

g) segreteria della procura regionale per la Lombardia;

h) segreteria della procura regionale per le Marche;

i) segreteria della procura regionale per il Molise;

j) segreteria della procura regionale per il Piemonte;

k) segreteria della procura regionale per la Puglia;

l) segreteria della procura regionale per la Toscana;

m) segreteria della procura regionale per l'Umbria;

n) segreteria della procura regionale per il Veneto;

3. È istituita la segreteria della procura regionale per il Lazio di livello dirigenziale non generale.

Art. 39.

Servizi di supporto alle sezioni regionali di controllo

1. I servizi di supporto alle sezioni regionali di controllo sono posti alle dipendenze funzionali dei presidenti delle sezioni e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnato.

2. Ai servizi di supporto alle sezioni regionali di controllo è assegnato personale con competenze amministrative e tecnico-economiche per lo svolgimento di compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria.

Art. 40.

Uffici di supporto alle sezioni di controllo per le regioni a statuto ordinario

1. Sono istituiti i seguenti uffici di supporto alle sezioni di controllo per le regioni a statuto ordinario, di livello non dirigenziale:

a) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

b) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Basilicata;

c) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Calabria;

d) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Campania;

e) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna;

f) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per il Lazio;

g) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Liguria;

h) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Lombardia;

i) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per le Marche;

j) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per il Molise;

k) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per il Piemonte;

l) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Puglia;

m) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Toscana;

n) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per l'Umbria;

o) ufficio di supporto sezione regionale di controllo per il Veneto.

Sezione III

UFFICI DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Art. 41.

Ufficio di supporto alla sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia

1. L' ufficio di supporto alla sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, di livello non dirigenziale, svolge compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, nonché mansioni esecutive e di segreteria, attività di supporto all'esercizio delle funzioni delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.



2. Con provvedimento del Segretario generale, su richiesta del presidente della sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, possono essere istituite segreterie di livello non dirigenziale a supporto degli uffici di controllo operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. La segreteria di supporto all'ufficio di controllo di Udine, di livello non dirigenziale, svolge i compiti di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, da esercitare in raccordo con l'ufficio di supporto alla sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia.

Art. 42.

Segreteria della sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia

1. La segreteria della sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività della sezione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 43.

Segreteria della procura per il Friuli-Venezia Giulia

1. La segreteria della procura per il Friuli-Venezia Giulia, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali dell'ufficio, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 44.

Ufficio di supporto alla sezione di controllo per la Sardegna

1. L'ufficio di supporto alla sezione di controllo per la Sardegna, di livello non dirigenziale, svolge compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, nonché mansioni esecutive e di segreteria, ed attività di supporto all'esercizio delle funzioni delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sardegna.

2. L'ufficio di supporto alla sezione di controllo per la Sardegna svolge anche i compiti di supporto amministrativo alle sezioni riunite della Corte operanti nella Regione Sardegna.

Art. 45.

Segreteria della sezione giurisdizionale per la Sardegna

1. La segreteria della sezione giurisdizionale per la Sardegna, di livello dirigenziale non generale, cura gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività della sezione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sardegna. Il dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale per la Sardegna svolge anche le funzioni di dirigente del servizio amministrativo unico regionale.

Art. 46.

Segreteria della procura per la Sardegna

1. La segreteria della procura per la Sardegna, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali dell'ufficio, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sardegna.

Art. 47.

Ufficio di supporto alla sezione di controllo per la Regione Siciliana

1. L'ufficio di supporto alla sezione di controllo per la Regione Siciliana, di livello non dirigenziale, svolge compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria, nonché di supporto all'esercizio delle funzioni delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sicilia.

2. L'ufficio di supporto alla sezione di controllo per la Regione Siciliana svolge i compiti di supporto amministrativo alle sezioni riunite in sede di controllo della Corte operanti nella Regione Sicilia.

3. Con provvedimento del segretario generale, su richiesta del presidente della sezione di controllo per la Regione Siciliana, possono essere istituite segreterie di livello non dirigenziale a supporto degli Uffici di controllo operanti nella Regione Sicilia.

Art. 48.

Segreteria della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana

1. La segreteria della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività della sezione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sicilia.

Art. 49.

Segreteria della sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana

1. La segreteria della sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività della sezione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sicilia.



Art. 50.

Segreteria della procura generale presso la sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana

1. La segreteria della procura generale presso la sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali dei rispettivi uffici, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sicilia.

Art. 51.

Segreteria della procura per la Regione Siciliana

1. La segreteria della procura della Regione Siciliana, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali dei rispettivi uffici, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Sicilia.

Art. 52.

Servizi di supporto alle sezioni di controllo aventi sede in Trento ed in Bolzano

1. I servizi di supporto alle sezioni di controllo aventi sede in Trento ed in Bolzano, di livello dirigenziale non generale, svolgono compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria, nonché quelli di supporto all'esercizio delle funzioni delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

2. Ai servizi di supporto alle sezioni di controllo aventi sede in Trento e in Bolzano, sono assegnate le competenze del servizio amministrativo unico regionale di cui all'art. 37 del presente regolamento, limitatamente alle funzioni di amministrazione attiva relative alle rispettive sedi, da esercitare con le modalità di cui al medesimo art. 37.

Art. 53.

Segreterie delle sezioni giurisdizionali aventi sede in Trento ed in Bolzano

1. Le segreterie delle sezioni giurisdizionali aventi sede in Trento ed in Bolzano, di livello non dirigenziale, curano gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività della sezione e svolgono gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Art. 54.

Segreterie delle procure aventi sede in Trento ed in Bolzano

1. Le segreterie delle procure aventi sede in Trento ed in Bolzano, di livello non dirigenziale, curano gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali dei rispettivi uffici, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Art. 55.

Segreteria della sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta

1. La segreteria della sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di cancelleria, di supporto e di collaborazione all'attività della sezione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale della Valle d'Aosta. La stessa segreteria svolge anche i compiti spettanti al servizio amministrativo unico regionale.

Art. 56.

Segreteria della procura per la Valle d'Aosta

1. La segreteria della procura per la Valle d'Aosta, di livello non dirigenziale, cura gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali dei rispettivi uffici, nell'osservanza delle norme vigenti per la Regione a statuto speciale del Valle d'Aosta.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 57.

Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti di prima e seconda fascia degli uffici amministrativi e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, assumono le responsabilità ed esercitano le funzioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dal presente regolamento, dal regolamento autonomo di amministrazione e contabilità e da normative specifiche. I dirigenti adottano atti organizzativi di natura non regolamentare relativi agli uffici cui sono preposti, nell'invarianza della dotazione organica.

2. I dirigenti di prima fascia preposti agli uffici dirigenziali di livello generale svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze, anche le seguenti funzioni:

a) attuazione dei piani, programmi e direttive definite dal Presidente e dal Segretario generale e attribuzione ai dirigenti di seconda fascia di specifici progetti e gestioni, mediante direttive di secondo livello, definizione degli obiettivi che i dirigenti di seconda fascia devono perseguire e attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

b) proposta al Segretario generale di modifiche all'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'invarianza della dotazione organica, finalizzate ad assicurare che il livello delle relative competenze amministrative sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire ed alle esigenze di semplificazione amministrativa, con riguardo anche all'evoluzione dell'ordinamento;



c) valutazione dei dirigenti di seconda fascia.

3. Il Presidente stabilisce con proprio decreto, anche per le esigenze di cui all'art. 9, comma 5, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, il numero ed il contenuto degli incarichi di studio da affidare a dirigenti di seconda fascia, nell'invarianza della dotazione organica, e nei limiti stabiliti dal successivo art. 59, comma 3, del presente regolamento.

4. Il Segretario generale, su richiesta del Presidente della Corte dei conti o degli altri organi di vertice istituzionale, conferisce gli incarichi di cui al comma precedente.

Art. 58.

Funzioni dei preposti agli uffici di livello non dirigenziale

1. Con provvedimenti del Segretario generale, sentiti il dirigente di prima fascia preposto alla Direzione generale per la gestione delle risorse umane, i competenti presidenti di sezione ed i procuratori regionali, sono conferiti gli incarichi di preposizione agli uffici di livello non dirigenziale individuati dal presente regolamento, al personale appartenente alla III area funzionale, per un periodo non inferiore al biennio e non superiore al quinquennio. Nell'adozione degli anzidetti provvedimenti il Segretario generale tiene conto delle professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle funzioni e compiti attribuiti.

2. I preposti agli uffici di livello non dirigenziale svolgono le proprie funzioni in attuazione delle direttive impartite dal Segretario generale e dagli organi istituzionali e sono responsabili della continuità del servizio e della disciplina del personale.

Art. 59.

Dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti è indicata nella tabella 2 allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

2. Il Segretario generale, sentiti i presidenti di sezione, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione degli organici per singoli uffici.

3. Il diciassette per cento della dotazione organica della dirigenza di seconda fascia, pari a undici posti, può essere riservato a incarichi di studio.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE

Art. 60.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'adeguamento alla nuova organizzazione amministrativa, per gli incarichi di funzioni di livello dirigenziale può farsi applicazione dell'art. 19, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In sede di prima applicazione, a ciascun servizio amministrativo unico regionale di cui all'art. 36 del presente regolamento viene assegnato, con decreto del Segretario generale, il personale che attualmente si occupa in modo prevalente delle attività amministrative, da un minimo di tre unità fino ad un massimo pari al dieci per cento di tutto il personale in servizio nella sede regionale alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 61.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari contrastanti o incompatibili con il presente regolamento.

Art. 62.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con decreto del Presidente della Corte, su proposta del Segretario generale, potrà essere differita, per oggettive esigenze funzionali e per un periodo massimo di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'adozione di specifici provvedimenti attuativi collegati all'istituzione delle nuove funzioni dirigenziali.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Presidente: CARLINO

ALLEGATO *1*

Tabella 1

Uffici di livello non dirigenziale

Uffici del Segretario generale

1. segreteria del Segretario generale
2. ufficio statistica del Segretariato generale
3. struttura di supporto alla biblioteca

Uffici centrali del Segretariato generale

4. segreteria della Direzione generale gestione affari generali
5. ufficio per le relazioni con il pubblico
6. ufficio del consegnatario
7. ufficio del cassiere
8. segreteria della Direzione generale gestione risorse umane
9. ufficio per le relazioni sindacali
10. ufficio per i procedimenti disciplinari
11. segreteria della Direzione generale controllo e vigilanza
12. ufficio di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
13. segreteria della Direzione generale sistemi informativi automatizzati

Uffici centrali di segreteria e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti

14. ufficio studi e documentazione del Consiglio di Presidenza
15. struttura di supporto al servizio massimario e rivista



16. struttura di supporto al collegio di controllo sulle spese elettorali e fonti di finanziamento

17. struttura di supporto alle sezioni riunite in sede di controllo – Ufficio I

18. struttura di supporto alle sezioni riunite in sede di controllo – Ufficio II

19. struttura di supporto alle sezioni riunite in sede giurisdizionale, deliberante e consultiva

20. struttura di supporto alla sezione centrale per il controllo dei contratti secretati

21. segreteria della I sezione giurisdizionale centrale di appello

22. segreteria della II sezione giurisdizionale centrale di appello

23. segreteria della III sezione giurisdizionale centrale di appello

24. ufficio del ruolo generale dei giudizi d'appello

25. struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

26. struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa

27. struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze

28. struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo

29. struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

30. struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

31. struttura di supporto all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura

32. struttura di supporto all'ufficio di controllo sulla gestione Ministeri istituzionali

33. struttura di supporto all'ufficio di controllo sulla gestione Ministeri economico-finanziari

34. struttura di supporto all'ufficio di controllo sulla gestione Ministeri attività produttive

35. struttura di supporto all'ufficio di controllo sulla gestione Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio

36. struttura di supporto all'ufficio di controllo sulla gestione Ministeri servizi alla persona e beni culturali

37. segreteria tecnica della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

38. struttura di supporto al Collegio per il controllo concomitante

39. struttura di supporto al Collegio di controllo sulle entrate

40. segreteria tecnica del servizio di supporto alla sezione del controllo sugli enti

Uffici regionali di segreteria e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti

41. segreteria della sezione giurisdizionale per l'Abruzzo

42. segreteria della sezione giurisdizionale per la Basilicata

43. segreteria della sezione giurisdizionale per la Calabria

44. segreteria della sezione giurisdizionale per la Campania

45. segreteria della sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna

46. segreteria della sezione giurisdizionale per la Liguria

47. segreteria della sezione giurisdizionale per la Lombardia

48. segreteria della sezione giurisdizionale per le Marche

49. segreteria della sezione giurisdizionale per il Molise

50. segreteria della sezione giurisdizionale per il Piemonte

51. segreteria della sezione giurisdizionale per la Puglia

52. segreteria della sezione giurisdizionale per la Toscana

53. segreteria della sezione giurisdizionale per l'Umbria

54. segreteria della sezione giurisdizionale per il Veneto

55. segreteria della procura regionale per l'Abruzzo

56. segreteria della procura regionale per la Basilicata

57. segreteria della procura regionale per la Calabria

58. segreteria della procura regionale per la Campania

59. segreteria della procura regionale per l'Emilia-Romagna

60. segreteria della procura regionale per la Liguria

61. segreteria della procura regionale per la Lombardia

62. segreteria della procura regionale per le Marche

63. segreteria della procura regionale per il Molise

64. segreteria della procura regionale per il Piemonte

65. segreteria della procura regionale per la Puglia

66. segreteria della procura regionale per la Toscana

67. segreteria della procura regionale per l'Umbria

68. segreteria della procura regionale per il Veneto

69. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

70. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Basilicata

71. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Calabria

72. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Campania

73. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

74. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per il Lazio

75. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Liguria

76. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Lombardia

77. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per le Marche

78. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per il Molise

79. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per il Piemonte

80. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Puglia

81. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Toscana

82. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per l'Umbria

83. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per il Veneto

84. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia

85. segreteria di supporto all'ufficio di controllo di Udine

86. segreteria della sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia

87. segreteria della procura regionale per il Friuli-Venezia Giulia

88. ufficio di supporto alla sezione di controllo per la Sardegna

89. segreteria della procura per la Sardegna

90. ufficio di supporto alla sezione di controllo per la Regione Siciliana

91. segreteria della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana

92. segreteria della sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

93. segreteria della procura per la Regione Siciliana

94. segreteria della procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

95. struttura di supporto alle sezioni riunite in sede di controllo per la Regione Siciliana



96. struttura di supporto al controllo legittimità amm. statali (ufficio I) per la Regione Siciliana

97. struttura di supporto al controllo legittimità amm. regionali (ufficio II) per la Regione Siciliana

98. segreteria della sezione giurisdizionale avente sede in Trento

99. segreteria della sezione giurisdizionale avente sede in Bolzano

100. segreteria della procura in Trento

101. segreteria della procura in Bolzano

102. segreteria della sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta

103. segreteria della procura per la Valle d'Aosta

104. ufficio di supporto sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta

ALLEGATO *2*

Tabella 2

Dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti

Dirigenti di prima fascia	4
Dirigenti di seconda fascia	65
Totale qualifiche dirigenziali	69
Totale area funzionari	1.564
Totale area assistenti e operatori	1.012
Totale aree funzionari assistenti operatori	2.576
Totale generale	2.645

25A01114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Port-au-Prince (Haiti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Sherif S. Abdallah, console generale onorario a Port-au-Prince (Haiti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ufficio sovraordinato di prima categoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;



o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2025

Il direttore generale: VIGNALI

25A01101

Rilascio di *exequatur*

In data 10 febbraio 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Sergio Suárez Roa, Console generale della Repubblica di Colombia in Roma.

25A01115

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,053
Yen	162,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,102
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,84106
Fiorino ungherese	408,78
Zloty polacco	4,2193
Nuovo leu romeno	4,975
Corona svedese	11,496
Franco svizzero	0,9453
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	11,8095
Rublo russo	-
Lira turca	37,6265
Dollaro australiano	1,67
Real brasiliano	6,2375
Dollaro canadese	1,5096
Yuan cinese	7,6306
Dollaro di Hong Kong	8,1987
Rupia indonesiana	17007,37
Shekel israeliano	3,8064
Rupia indiana	90,88
Won sudcoreano	1507,97
Peso messicano	21,5878
Ringgit malese	4,6106
Dollaro neozelandese	1,8464
Peso filippino	61,408
Dollaro di Singapore	1,4134
Baht tailandese	35,402
Rand sudafricano	19,6537

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01116



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0421
Yen	161,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,091
Corona danese	7,4626
Lira Sterlina	0,83868
Fiorino ungherese	408,13
Zloty polacco	4,2078
Nuovo leu romeno	4,9749
Corona svedese	11,478
Franco svizzero	0,9441
Corona islandese	146,1
Corona norvegese	11,7785
Rublo russo	-
Lira turca	37,2705
Dollaro australiano	1,6698
Real brasiliano	6,1535
Dollaro canadese	1,5019
Yuan cinese	7,5517
Dollaro di Hong Kong	8,1189
Rupia indonesiana	16907,81
Shekel israeliano	3,7725
Rupia indiana	90,1955
Won sudcoreano	1506,81
Peso messicano	21,5381
Ringgit malese	4,5779
Dollaro neozelandese	1,8439
Peso filippino	60,9
Dollaro di Singapore	1,4087
Baht tailandese	35,306
Rand sudafricano	19,4839

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01117

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0396
Yen	161,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,122
Corona danese	7,4627
Lira Sterlina	0,83723
Fiorino ungherese	408,08
Zloty polacco	4,2135
Nuovo leu romeno	4,9753
Corona svedese	11,4555
Franco svizzero	0,943
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,7785
Rublo russo	-
Lira turca	37,1934
Dollaro australiano	1,671
Real brasiliano	6,0791
Dollaro canadese	1,5011
Yuan cinese	7,5385
Dollaro di Hong Kong	8,0992
Rupia indonesiana	16883
Shekel israeliano	3,7423
Rupia indiana	89,9945
Won sudcoreano	1504,02
Peso messicano	21,2947
Ringgit malese	4,567
Dollaro neozelandese	1,8426
Peso filippino	60,723
Dollaro di Singapore	1,4051
Baht tailandese	35,107
Rand sudafricano	19,405

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01118



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0403
Yen	160,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,121
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,83685
Fiorino ungherese	407,25
Zloty polacco	4,2063
Nuovo leu romeno	4,9758
Corona svedese	11,47
Franco svizzero	0,9441
Corona islandese	146,1
Corona norvegese	11,7615
Rublo russo	-
Lira turca	37,223
Dollaro australiano	1,6705
Real brasiliano	6,1496
Dollaro canadese	1,4997
Yuan cinese	7,5436
Dollaro di Hong Kong	8,105
Rupia indonesiana	16901,81
Shekel israeliano	3,7277
Rupia indiana	90,097
Won sudcoreano	1500,02
Peso messicano	21,3551
Ringgit malese	4,57
Dollaro neozelandese	1,8408
Peso filippino	60,693
Dollaro di Singapore	1,4048
Baht tailandese	35,053
Rand sudafricano	19,2738

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01119

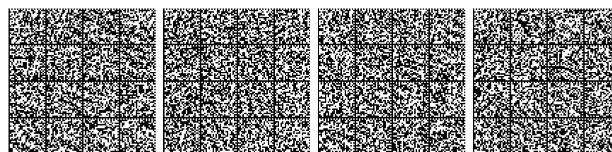
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 gennaio 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0393
Yen	160,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,166
Corona danese	7,4618
Lira Sterlina	0,83608
Fiorino ungherese	407,95
Zloty polacco	4,213
Nuovo leu romeno	4,9767
Corona svedese	11,474
Franco svizzero	0,9449
Corona islandese	146,7
Corona norvegese	11,7373
Rublo russo	-
Lira turca	37,2655
Dollaro australiano	1,6702
Real brasiliano	6,0677
Dollaro canadese	1,5035
Yuan cinese	7,5363
Dollaro di Hong Kong	8,099
Rupia indonesiana	16941,21
Shekel israeliano	3,7199
Rupia indiana	89,9945
Won sudcoreano	1506,62
Peso messicano	21,4769
Ringgit malese	4,6301
Dollaro neozelandese	1,8391
Peso filippino	60,682
Dollaro di Singapore	1,4091
Baht tailandese	34,915
Rand sudafricano	19,3588

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A01120



MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 354 datato 31 gennaio 2025 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al 2° Capo «A.» Np Daniele Paracolli, nato il 20 agosto 1977 a Taranto, con la seguente motivazione: «Sottufficiale in servizio presso la Capitaneria di porto di Rimini, nel corso delle operazioni di soccorso ed evacuazione della popolazione colpita dall'alluvione nel Comune di Faenza, si adoperava per il salvataggio di un uomo in balia dell'inondazione dovuta allo straripamento del fiume Lamone. Con altissima professionalità, ferma determinazione ed esemplare coraggio, prestava soccorso al malcapitato, portandolo in salvo a bordo del gommone in dotazione che, con eccezionale perizia marinaresca, riusciva a sganciare dal rimorchio ormai sommerso e porre in sicurezza, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche e la straordinaria forza della corrente. Fulgido esempio di encomiabile altruismo e senso del dovere, il cui operato ha contribuito a dare lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo di appartenenza». Faenza (RA), 16 e 17 maggio 2023.

Con decreto ministeriale n. 355 datato 31 gennaio 2025 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sc. «A.» Np Desiderio Marullo, nato il 3 maggio 1980 a Taranto, con la seguente motivazione: «Graduato in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, nel corso delle operazioni di soccorso ed evacuazione della popolazione colpita dall'alluvione nel Comune di Faenza, si adoperava per il salvataggio di un uomo in balia dell'inondazione dovuta allo straripamento del fiume Lamone. Con altissima professionalità, ferma determinazione ed esemplare coraggio, in condizioni ambientali molto critiche, grazie alle eccelse capacità di condurre mezzi terrestri, riusciva a raggiungere la zona di intervento con presenza di persone in difficoltà e, successivamente, portatosi fuori dal veicolo di servizio dopo che lo stesso veniva travolto da una violenta ondata di acqua e fango, raggiunto il battello pneumatico rimorchiato, si adoperava in ausilio e supporto delle operazioni di soccorso al malcapitato fornendo preziosa collaborazione nelle attività di sgancio del rimorchio sommerso dalle acque e nelle successive manovre di messa in sicurezza del mezzo navale e dei suoi occupanti, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche e la straordinaria forza della corrente. Fulgido esempio di encomiabile altruismo e senso del dovere, il cui operato ha contribuito a dare lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo di appartenenza». Faenza (RA), 16 e 17 maggio 2023.

Con decreto ministeriale n. 356 datato 31 gennaio 2025 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sc. 1ª Cl. Np Vitantonio Calabrese, nato il 21 novembre 1985 a Mola di Bari (BA), con la seguente motivazione: «Militare in servizio presso la Capitaneria di porto di Rimini, nel corso delle operazioni di soccorso ed evacuazione della popolazione colpita dall'alluvione nel Comune di Faenza, si adoperava per il salvataggio di un uomo in balia dell'inondazione dovuta allo straripamento del fiume Lamone. Con altissima professionalità, ferma determinazione ed esemplare coraggio, prestava soccorso al malcapitato, traendolo in salvo a bordo del gommone in dotazione che, con eccezionale perizia marinaresca, riusciva a manovrare in sicurezza, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche e la straordinaria forza della corrente. Fulgido esempio di encomiabile altruismo e senso del dovere, il cui operato ha contribuito a dare lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo di appartenenza». Faenza (RA), 16 e 17 maggio 2023.

Con decreto ministeriale n. 357 datato 31 gennaio 2025 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Com. 2ª Cl. Np Nicola Netti, nato il 4 febbraio 1999 a Mottola (TA), con la seguente motivazione: «Volontario in ferma prefissata in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, nel corso delle operazioni di soccorso ed evacuazione della popolazione colpita dall'alluvione nel Comune di Faenza, si adoperava nelle operazioni di salvataggio di un uomo in balia dell'inondazione dovuta allo straripamento del fiume Lamone. Con ferma determinazione ed esemplare coraggio, portatosi fuori dal veicolo di servizio dopo che lo stesso veniva travolto da una violenta ondata di acqua e fango, raggiunto il battello pneumatico rimorchiato, si adoperava in ausilio e supporto delle operazioni di soccorso del malcapitato fornendo preziosa collaborazione nelle attività di sgancio del rimorchio sommerso dalle acque e delle successive manovre di messa in sicurezza del mezzo navale e dei suoi occupanti, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche e la straordinaria forza della corrente. Fulgido esempio di encomiabile altruismo e senso del dovere, il cui operato ha contribuito a dare lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo di appartenenza». Faenza (RA), 16 e 17 maggio 2023.

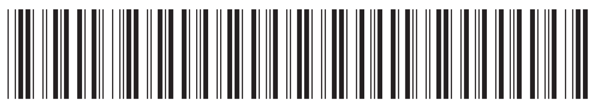
25A01102

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-043) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

